

CLVIII.

TORNATA DEL 20 MARZO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Invito alla Camera per assistere alla inaugurazione dell'ossario dei caduti nella battaglia di Novara. = Dichiarazione di vacanza del collegio di Lucera per promozione del deputato Romano Giandomenico a presidente della sezione della Corte d'appello di Napoli. = Presentazione di disegni di legge: per disposizioni regolatrici dei titoli dei depositi bancari; per autorizzazione di spesa per i canali Cavour; pel riordinamento del corpo delle guardie doganali; e per l'abolizione delle tasse di navigazione sui laghi, canali, fiumi, ecc.; quest'ultimo è dichiarato di urgenza. = Annunzio di due interrogazioni del deputato Friscia: l'una sulla esecuzione dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866; l'altra sul trattamento usato dal Governo francese alle navi da pesca italiane in Algeria. = Seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni contro la diffusione della fillossera. = Svolgimento di una interrogazione del deputato Pepe — Risposta del ministro di agricoltura e commercio — Discussione sull'articolo 1 della legge — Osservazioni del deputato Viarana sulla forma di esso — Il deputato Licy parla contro la legge, considerandola come inefficace e inattuabile — Il deputato Di Sambuy, commissario, risponde alle obiezioni dei due oratori precedenti -- Il deputato Liroy replica brevemente per rispondere al deputato Di Sambuy — Il relatore Griffini dimostra come senza una legge speciale il Ministero non avrebbe modo di prendere contro la diffusione della fillossera quei provvedimenti che saranno suggeriti dalla scienza — Il ministro di agricoltura e commercio, Maiorana-Calatabiano, risponde alle osservazioni fatte dai precedenti oratori — Il deputato Viarana dichiara di non insistere sulla proposta da lui fatta — Il relatore Griffini, a nome della Commissione, e d'accordo con il ministro, propone la soppressione di una parola — La Camera approva questa soppressione, e quindi l'intero articolo 1 — Il deputato Fabris propone un emendamento all'articolo 2 — Il deputato Di Sambuy, della Commissione, dimostra come le disposizioni dell'emendamento proposto dal deputato Fabris si contengano già nelle disposizioni della legge; e dà alcuni schiarimenti al deputato Liroy — Il ministro Maiorana-Calatabiano si accorda con le osservazioni fatte dal deputato Di Sambuy a nome della Commissione sull'emendamento del deputato Fabris — Il deputato Fabris ritira il suo emendamento — La Camera approva l'articolo 2 — Il deputato Ercole presenta un emendamento all'articolo 3, e ne dimostra la convenienza ed opportunità — Il deputato Chiaves presenta anch'esso un emendamento, al quale crede potrebbe associarsi il deputato Ercole, ritirando quello da lui presentato — Il deputato Ercole dichiara di mantenere il suo emendamento — Il relatore Griffini, a nome della Commissione, è disposto ad accettare l'emendamento del deputato Ercole; ed espone le ragioni per le quali non crede conveniente accettare quello del deputato Chiaves -- Il deputato Guala sostiene l'emendamento proposto dal deputato Chiaves — Il deputato Chiaves aggiunge brevi parole per confermare l'opportunità della sua proposta — Replica del deputato Griffini, relatore — Osservazioni del ministro di agricoltura e commercio, ed emendamento da lui proposto — Il deputato Chiaves dichiara di mantenere il suo emendamento — Osservazioni dei deputati Cavalletto e Mazza sugli emendamenti proposti — Nuovi schiarimenti dati dal deputato Chiaves — Il deputato Ercole espone le ragioni di un suo nuovo emendamento — Nuova replica del deputato Griffini, relatore — Riflessioni del deputato Martelli sulla necessità di modificazioni all'articolo 3 — Replica del ministro di agricoltura e commercio — Dichiarazioni fatte dal deputato Di Sambuy a nome della Commissione — Il deputato Ercole ritira il suo emendamento — Nuove osservazioni del deputato Chiaves — Il deputato Griffini, relatore, dà nuovi schiarimenti — L'emendamento del deputato Chiaves è approvato — L'emendamento del Ministero e quello della Commissione sono approvati — È approvato l'articolo 3 -- Sull'articolo 4

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

parla il deputato Biancheri, che termina col proporre un articolo aggiuntivo — Aggiunge poche parole il deputato Torrigiani — Risposta del deputato Di Sambuy, della Commissione, al deputato Biancheri, che replica brevemente — Il deputato Mantellini dà alcuni schiarimenti riguardanti l'interpretazione dell'articolo 4 e di altre disposizioni legislative ad esso attinenti — Il deputato Biancheri parla per un fatto personale — Replica del deputato Mantellini per un fatto personale — Il deputato Griffini, relatore, risponde al deputato Biancheri, e fa alcune dichiarazioni per dissipare gli equivoci sorti — Aggiunge altre spiegazioni e fa altre osservazioni il ministro di agricoltura e commercio, Maiorana-Calatabiano — Il deputato Torrigiani chiede uno schiarimento alla Commissione — Il relatore Griffini gli risponde — Il deputato Nocito propone un emendamento all'articolo 4, e lo svolge — Breve risposta del ministro di agricoltura e commercio — Il deputato Sella propone che sia differita la discussione dell'articolo 4 a domani, perchè la Commissione possa mettersi d'accordo intorno all'emendamento proposto dal deputato Nocito — Il deputato Biancheri ritira il suo emendamento — L'emendamento proposto dal deputato Nocito, accettato dalla Commissione e dal Ministero, è approvato — È anche approvato l'articolo 4 — Sull'articolo 5 parla il deputato Biancheri per fare una proposta; la quale è combattuta dal deputato Sella, che a sua volta propone un'aggiunta all'articolo 5 — Il deputato Di Sambuy fa una breve dichiarazione — Il ministro di agricoltura e commercio, il relatore della Commissione ed il deputato Finzi aggiungono poche parole — Non si approva la proposta fatta dal deputato Biancheri — Si approva invece l'aggiunta proposta dal deputato Sella, ed è anche approvato l'articolo 5. = Si annunzia il nome dei deputati scelti a far parte della Commissione incaricata di rappresentare la Camera alla funebre cerimonia della commemorazione della battaglia di Novara.

La seduta ha principio alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Pissavini legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE L'onorevole Antonibon chiede, per motivi di famiglia, un congedo di 5 giorni.

(È accordato.)

Ho ricevuto la seguente comunicazione:

« Inaugurandosi il 23 corrente il monumento ai caduti nella battaglia di Novara, che ebbe luogo il 23 marzo 1849, i sottoscritti, che sono, l'uno deputato del collegio, l'altro presidente del Consiglio provinciale di Novara, si credono nell'obbligo imprescindibile di assistere a quella patriottica solennità.

« Essi pregano perciò l'onorevole presidente della Camera di voler impetrare loro da questa un congedo dal 22 al 24 di questo mese.

« Ricotti e Sella. »

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

È giunto alla Presidenza, dalla Commissione, la quale presiede all'erezione del monumento ai caduti nella battaglia di Novara, nonchè dalla Giunta municipale di Novara, un invito alla Camera in questa forma:

« In nome della Giunta municipale, prego inviare deputazione Camera inaugurazione ossario Bicocca ad un' ora pomeridiana 23 corrente.

« Tornielli. »

Io proporrei alla Camera che per solennizzare con la sua presenza questa mesta e patriottica funzione, eleggesse una deputazione di nove membri presieduti da un vice-presidente.

Se non vi sono obiezioni, s'intenderà accettata la massima dell'elezione di una Commissione di nove membri.

Ora deve scegliersi il modo di nominare questa Commissione.

Voci. La nomini il presidente.

PRESIDENTE. Poichè la Camera così vuole, in fine di seduta il presidente disimpegnerà questo incarico.

DICHIARAZIONE DELLA VACANZA DEL COLLEGIO DI LUCERA.

PRESIDENTE. È giunta ancora la seguente comunicazione del ministro guardasilli:

« Mi onoro di partecipare a V. E. che con decreto reale di oggi stesso il cavaliere Gian Domenico Romano, deputato al Parlamento nazionale, e consigliere della Corte d'appello di Napoli, con grado e titolo di presidente di sezione, applicato alla Corte di cassazione di quella città, è stato nominato presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli con lo stipendio di lire ottomila.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

« Prego V. E. a gradire le assicurazioni della mia alta stima e considerazione.

« Il ministro — Taiani »

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio di Lucera.

PRESENTAZIONE DI VARI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per disposizioni regolatrici dei titoli di depositi bancari. (V. *Stampato*, n° 194.)

Mi onoro altresì di presentare alla Camera due altre proposte di legge: l'una, per autorizzazione di spesa per i canali *Cavour* (V. *Stampato*, n° 193); l'altra, pel riordinamento del corpo della guardia doganale. (V. *Stampato*, n° 195.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge: l'uno pel riordinamento del corpo della guardia doganale; l'altro per autorizzazione di spesa per i canali *Cavour*; un terzo per disposizioni regolatrici dei titoli di depositi bancari.

Invito l'onorevole Righi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RIGHI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge per l'abolizione delle tasse di navigazione sui laghi, canali, fiumi, ecc.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge. Si tratta di una legge che doveva andare in attività col primo gennaio di quest'anno. Ne fu differita l'attuazione in causa della variante introdottavi dal Senato. Sarebbe però desiderabile che almeno essa andasse in attività col primo luglio dell'anno in corso.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza chiesta dall'onorevole Cavalletto per il disegno di legge di cui testè presentava la relazione l'onorevole Righi, s'intenderà ammessa.

(È accordata.)

ANNUNZIO DI DUE INTERROGAZIONI
DEL DEPUTATO FRISCIA.

PRESIDENTE. Essendo presenti l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole presidente del Con-

siglio, ministro degli esteri, leggo due domande di interrogazione rivolte loro dall'onorevole Friscia, e sono le seguenti:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli presidente del Consiglio e ministro delle finanze, sull'esecuzione dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di volere dichiarare se e quando intenda di rispondere a quest'interpellanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Determinerò nella tornata di domani il giorno in cui potrò rispondere.

PRESIDENTE. Altra domanda d'interrogazione è questa:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole signor ministro degli affari esteri sul sistema del Governo francese di sottoporre a tassa ed alla propria polizia marittima le navi con bandiera italiana che esercitano la pesca del corallo in Algeria, ma in mare libero.

« Friscia. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Faccio la stessa risposta.

PRESIDENTE. Domani, secondo che il regolamento gli concede facoltà, l'onorevole presidente del Consiglio determinerà il giorno, in cui potranno essere svolte queste interrogazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER
DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA FILLOSSERA.
SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DE-
PUTATO PEPE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge per disposizioni contro la diffusione della fillossera.

Ieri fu chiusa la discussione generale.

Ora passeremo allo svolgimento dell'interrogazione attinente a questo disegno di legge, che fu già annunciata ieri, dell'onorevole Pepe, e alla quale il ministro si era riservato di rispondere quando avesse ricevuto alcuni documenti.

È presente l'onorevole Pepe?

Una voce. Sì.

PRESIDENTE. « Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio intorno ad una malattia di viti, che dicesi apparsa nella provincia di Salerno.

« Pepe. »

L'onorevole Pepe ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

PEPE. È semplicissima.

Nel *Pungolo* di Napoli del 16 andante è detto che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

l'istituto d'incoraggiamento per notizia avuta di una malattia sconosciuta, che si è mostrata nei vigneti del barone Bellelli in provincia di Salerno, vigneti situati alle stazioni ferroviarie di Battipaglia e Montecorvino, abbia mandato colà il professore Achille Costa per osservare di che cosa si tratti.

Pregherei l'onorevole ministro di dire se egli sappia nulla di questo fatto, e nel caso non gli fosse ignoto, di volerne informare la Camera.

Ci auguriamo che non vi sia nulla di sconsolante.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MAIORANA, ministro di agricoltura e commercio. Appena ieri fu annunciata l'interrogazione dell'onorevole Pepe, io mi sono fatto un dovere di assumere informazioni dal prefetto della provincia di Salerno, dappoichè al Ministero non ce n'era alcuna; per modo che la mia risposta alla sua interrogazione, viene ristretta alle parole che mi sono state telegrafate da quel prefetto che rispose al dispaccio che ieri gli ho spedito.

Egli dunque telegrafa così:

« Nessuna notizia nè ufficiale nè officiosa finora pervenuta prefettura su asserita malattia vigneti comuni di questa provincia parlandone vagamente solo giornali. Trovomi aver chiesto informazioni, cui risultato comunicherò V. E. »

Del resto c'è da augurarsi che queste sieno delle voci vaghe e falsi allarmi, come in altre provincie si sono altre volte manifestati; perchè diverse malattie, dagli uomini poco esperti sono state giudicate come parvenza di fillossera; ma se qualche cosa diversa si manifestasse, io mi farò un dovere di darne notizia all'onorevole Pepe ed alla Camera. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Pepe è soddisfatto?

PEPE. Io ringrazio l'onorevole ministro di ciò che ha detto, e confido che egli non mancherà di lena, di accorgimento e di sagacia nel provvedere qualora sia necessario.

PRESIDENTE. Evidentemente, nessuna nuova buona nuova. *(ilarità)*

PEPE. È un incoraggiamento.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le persone delegate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alla sorveglianza per la ricerca della *fillossera*, hanno diritto di entrare ovunque sono viti coltivate, per praticarvi le volute indagini.

« I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere senza ritardo se

in qualche località sianvi indizi di invasione fillosserica.

« I sindaci e i sotto-prefetti i quali venissero per denuncia di qualsiasi cittadino od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della *fillossera* sopra qualsiasi pianta di vite entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della provincia ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. Io ho chiesto di parlare, non tanto per entrare nel merito delle disposizioni di questo articolo, quanto per fare qualche osservazione sulla forma del medesimo; giacchè dalla sua lettura mi è parso che non sia abbastanza determinato e preciso, come vogliono essere le disposizioni legislative. Infatti questa legge entra in materia in questo modo:

« Le persone delegate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alla sorveglianza per la ricerca della *fillossera*, hanno diritto di entrare ovunque sono viti coltivate, per praticarvi le volute indagini. »

A me pare che la dicitura di questa prima parte dell'articolo supponga necessariamente delle disposizioni precedenti le quali determinino se e come il Ministero sia chiamato ad occuparsi della *fillossera*. Il venire addirittura in una legge a dire: « gli incaricati del Ministero avranno questi diritti relativamente alla *fillossera* » mi sembra quasi come cominciare una proposizione.

Laonde io crederei che, o si dovrebbe fare un capitolo a questo primo alinea o, forse più convenientemente, trasportarlo all'articolo 2, nel quale si dice che il ministro di agricoltura e commercio, quando è avvertito che ci sieno sospetti di *fillossera*, manda degli speciali delegati. Ed allora si sarebbero potute aggiungere le facoltà che hanno questi delegati.

Faccio poi una osservazione anche sulla parola *viti coltivate*, perchè mi pare che quest'aggiunta alla parola *viti* potrebbe nel caso lasciare qualche dubbio. Potrebbe darsi un proprietario che, anche per dispetto, dicesse: ma io non le coltivo queste viti. Avesse delle viti e delle pergole sparse, che non se ne curasse, che le lasciasse in abbandono, e potesse dire: ma voi, a termini di legge, potete mandare i vostri incaricati per le viti coltivate; le mie non sono tali, e quindi non avete diritto di entrare nel mio campo.

Il secondo alinea suona così:

« I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del terri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

torio comunale per conoscere senza ritardo se in qualche località sianvi indizi di invasione fillosse-rica. »

Qui si dà ai sindaci un obbligo molto preciso e molto imperativo.

Non veggio come quest'obbligo si dia solo ai sindaci e non anche ad altre autorità superiori ai sindaci. Del resto poi mi pare che col primo alinea siasi tolta ai sindaci l'autorità di potere esercitare questa sorveglianza. Infatti che cosa dovrebbero fare i sindaci? Necessariamente dovrebbero andare a visitare i luoghi ove sono viti; ma siccome nel primo alinea è data espressamente facoltà ai soli delegati del Ministero di praticare queste visite, di conseguenza parrebbe che il sindaco non avesse lo stesso diritto. Ed allora a che cosa si ridurrebbe la sua vigilanza?

Non si ridurrebbe ad altro che a quel che è detto nell'alinea successivo, cioè di starsene ad ascoltare quello che altri gli andassero a raccontare e quindi riferire.

Il terzo alinea dice:

« I sindaci e i sotto-prefetti i quali venissero per denuncia di qualsiasi cittadino od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della *fillossera* sopra qualsiasi pianta di vite entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della provincia ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

Con questo alinea si mettono i sindaci nello strettissimo obbligo di riferire al Ministero qualunque cosa venga loro denunciata da qualsiasi cittadino.

Ma, signori, perchè obbligare il sindaco a non essere altro che il trasmittente di ciò che gli vien detto da qualunque siasi cittadino? Egli non deve avere cieca fiducia in ogni cittadino. Si assumerebbe una responsabilità; anzi, violerebbe proprio una legge se a qualsivoglia denuncia, se a qual si fosse referto egli non facesse alcuna osservazione.

Ma, si aggiunge, che *debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto*. Ora, a me pare che quell'espressione *per telegrafo* non fosse una disposizione da inchudersi in una legge; piuttosto sarà una disposizione da mettersi nel regolamento.

Ho fatto queste poche osservazioni, perchè non mi sembravano fuori del caso. Io non amo improvvisare articoli, massime poi quando si tratta di contrapporli ad articoli concordati tra Commissione e Ministero; quindi ritengo molto più opportuno di domandare alla Commissione se essa sia proprio persuasa che tutto vada bene in quest'articolo, o se non riconosca che la forma merita qualche modifi-

cazione. Io però per concretare, direi, non per altro, queste osservazioni, ho estesa una specie di formula, che manderò alla Commissione perchè ne faccia quel calcolo che crederà.

Io non intendo di far prevalere la mia compilazione, e non domando neppure che sia messa ai voti: la mando perchè non si dica: avete parlato contro, e non avete suggerito niente. La Commissione, ripeto, farà quel conto che crederà di essa e delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. La mandi.

L'onorevole Liòy ha facoltà di parlare.

LIÒY. Io veramente, onorevoli colleghi, considero questa proposta di legge come inattuabile, e come inefficace...

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

LIÒY. Epperò le darò il mio voto contrario.

Non intendo punto rientrare nella discussione generale: prima perchè l'illustre nostro presidente me ne chiuderebbe subito la porta, poi per un limite di discrezione che impongo a me stesso.

La Camera in questi giorni è preoccupata; essa trovasi alla vigilia di una grave discussione che è ansiosamente aspettata da tutti, e quindi forse non accorda alla discussione di questo disegno di legge quell'attenzione che pur si meriterebbe prima di essere accolto dal suo suffragio.

Mi restringerò a parlare delle disposizioni contenute nell'articolo 1.

Certamente lo scopo di questa proposta di legge è ottimo; ma qui noi non siamo per giudicare soltanto le buone intenzioni. Vogliamo i miei onorevoli colleghi considerare la infinità di noie e di molestie che ad una moltitudine di cittadini arrecheranno questi provvedimenti se divenissero legge. Vi saranno molti che chiederanno a loro stessi se il rimedio non sia peggiore del danno.

Prima di tutto è cosa seria affidare ai sindaci la rigorosa sorveglianza sulla superficie del territorio comunale per riconoscere se sia o meno comparso il pericoloso afidiano? Tale sorveglianza potrebbe riuscire ad altro se non a deplorabili equivoci e a interminabili contese? I sindaci sono essi competenti in questa materia, o non piglieranno assai più facilmente dei granchi che delle fillossere?

Non si potrebbero che applaudire frequenti raccomandazioni fatte dal ministro d'agricoltura, industria e commercio con circolari, nelle quali si diffondessero le notizie sui mezzi che l'esperienza consiglia più acconci a vincere il temuto flagello. Ma farne una legge speciale è opportuno, è savio, è prudente?

Quale sarà, onorevoli colleghi, l'effetto delle denunce che i sindaci manderanno per telegrafo al

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

Ministero? Non sarà altro che di scatenare sui campi di un infelice proprietario tutti i congegni della macchina governativa, dal sindaco al prefetto, dal prefetto alle Commissioni, da queste ai periti ed agli ingegneri. Tutti fior di gente, ma certamente non adatti a conoscere una malattia nella cui determinazione possono trovare difficoltà gli stessi entomologi.

I vari stadi, le varie fasi per le quali è passato quest'articolo, provano che il proponente stesso e la Commissione giudicano forse insormontabile la difficoltà di trovare sempre persone idonee a stabilire la comparsa del micidiale insetto. Infatti vediamo la fillossera mandata da Erode a Pilato. Ora ai prefetti, ora ai periti, ora alle Commissioni ampelografiche, quindi ai comizi agrari, quindi ai comitati entomologici.

Ora compariscono sulla scena anche i delegati del Ministero; ma, onorevoli colleghi, codesti delegati il Ministero dove potrà reclutarli? Ammettiamo pure che li cerchi nelle Commissioni ampelografiche o nelle direzioni dei comizi agrari.

Ma quante volte avviene che queste Commissioni e queste direzioni, in molte delle quali vi sono uomini espertissimi nelle scienze agronomiche ed anche, se volete, nella fisiologia vegetale, quante volte avviene che prendono tali svarioni da scambiare una anomala per un eumolpo, un eumolpo per un rinchite, e fino un coleottero per un lepidottero o per un emittero?

Dalla lettura della relazione pare che l'onorevole relatore creda che nel regno vi siano molti entomologi. Fosse così onorevole Griffini! Ma pur troppo temo che sia un'illusione.

Sarà molto difficile, anzi, impossibile, che il Ministero possa trovare numerosi delegati entomologi. L'Italia ne ha certamente d'illustri, ma si contano quasi sulle dita.

Tutto si ridurrà, come avviene sempre quando si fa una legge inattuabile, ad un grande giro di carte, ad un accumulamento di fogli negli uffici amministrativi, ad uno scambio di lettere fra municipi, fra prefetti, fra commissari, fra deputazioni provinciali, fra Ministeri, senza utile alcuno, senza costrutto.

La Commissione non si dà cura della nessuna idoneità dei sindaci per simili incarichi, ma tiene poi a dichiarare nell'articolo 3 che questa idoneità non la riconosce nei giudici. Meno male! Sarebbe stato strano che si fossero voluti convertire anche i magistrati giudiziari e i tribunali in comitati entomologici.

Tuttavia, per quanto è grande il rispetto che ho per la Commissione, parmi quasi ingenua codesta avvertenza posta in un articolo di legge: « L'auto-

rità giudiziaria non dovrà per parte sua accertare se si tratta o no di fillossera. » O a chi potrebbe venire in mente?

Ora, onorevoli colleghi, se voi approvate questo articolo, avverrà che vi saranno sindaci zelanti e sindaci che alzeranno le spalle.

Dove sono i sindaci zelanti, di quelli che ancora non sono fatti cavalieri, ogni volta che si manifesta nelle viti lo stato di sentimentale languore cui si fa allusione in una delle edizioni di questo disegno di legge, ovvero ogni volta che comparirà qualcuna delle più note fra le centinaia di specie dei parassiti che però sia ignota a quei sindaci, essi grideranno: addosso, d'egli! La fillossera è arrivata! E faranno piovere nel vigneto tutto quel ben di Dio di commissari, di periti e di delegati.

Nasceranno anche degli equivoci burleschi.

Voi ricorderete la storia di quel sindaco, il quale interpellato dal Ministero se nel territorio del suo comune era comparsa la fillossera, fece perquisire tutte le case di fama sospetta, e poi rispose che questa mala femmina non era per buona ventura penetrata ancora nel suo territorio. (*ilarità*)

Gli agenti governativi, aizzati dai sindaci zelanti, procederanno subito agli abbruciamenti, ai falò, allo scavo di fosse, alle stime. E dopo potrà facilmente avvenire che un entomologo dimostri che di fillossera non c'era neppure l'ombra, che si trattava di una delle solite larve più innocue, o dei parassiti meno pericolosi.

In altri comuni vi saranno sindaci che alzeranno le spalle; e allora potrà comparire veramente la fillossera, ma tutti dormiranno i loro sonni tranquilli, pensando che l'autorità veglia, che il sindaco passeggia pei confini del territorio comunale e invigila egli onde la mala femmina non passi. (*ilarità*)

È dunque impossibile ammettere che, promulgando questa legge; voi trasmettiate come scienza infusa l'entomologia negli ufficiali del Governo. Ma facciamo un istante la ipotesi che il sindaco indovini, che il delegato del Ministero s'intenda di questa materia; chi ci garantisce poi che si adottino provvedimenti utili? Il Ministero può essere giudice egli ove la scienza è ancora dubbiosa? Sta bene proibire, come si è fatto, l'importazione di viti e d'altre piante da luoghi infetti; questa è cautela provvidissima. Ma più in là come può andare la legge senza usurpare il posto alla scienza, che disgraziatamente non pronunziò ancora il suo verdetto?

Temo che animata da ottimi intendimenti, la Commissione non abbia considerato nei riguardi scientifici tutte le difficoltà dell'arduo tema.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

Le leggi della natura paiono molto semplici, ma invece sono complicatissime. Siamo sempre lì! È la stessa storia della legge restrittiva sulla caccia. La s'invoca anche nella relazione; la s'invoca da tutti con declamazioni arcadiche; è diventata quasi un idillio.

Or bene, la protezione soverchia accordata agli uccelli insettivori può invece condurre ad uno scempio maggiore delle piante utili, alla maggiore moltiplicazione degli insetti dannosi.

Più assai infatti che dagli uccelli insettivori gli insetti fitofagi hanno a temere dagli insetti carnivori, i quali, alla loro volta, per causa delle loro abitudini sono più facilmente distrutti dagli uccelli insettivori; e quindi con le leggi restrittive della caccia, quando siano eccessivamente rigorose, si potrebbe giungere a questo risultato, che la propagazione degli uccelli insettivori non farebbe altro che aumentare la propagazione degli insetti nocivi.

Del resto, Dio mi guardi dall'ingolfarmi qui in una dissertazione accademica, che sarebbe assolutamente fuori di posto. Basti richiamare l'attenzione dei colleghi sopra la gravità di questo primo articolo. Pensino alla infinità di molestie, di contese, di equivoci che potrà suscitare senza che vi sia una corrispondente sicurtà di raggiungere lo scopo!

Se l'articolo poi passerà tal quale, io che mi propongo di votare contro la legge, non avrò che a gioirne, sperando ch'esso contribuisca a far aumentare il numero delle palle nere nell'urna.

DI SAMBUY. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY (*Della Commissione*) La Commissione ha udito con un innegabile sentimento di compiacenza l'onorevole Viarana discutere intorno al merito del primo articolo, farvi le osservazioni che credeva più opportune e proporre quegli emendamenti che gli sembravano atti a migliorare l'articolo; avvegnachè il solo pensiero che si voglia correggere e migliorare la presente legge rassicura alquanto la Commissione su di una certa aura che spirava non molto favorevole nei discorsi ieri pronunziati da quella parte della Camera. (*Destra*)

Ed io che mi onoro di parlarvi in questo momento specialmente me ne rallegro, perchè mi dorrebbe che per una seconda volta avessi da quella parte della Camera il solo conforto del voto dell'onorevole mio amico Cavalletto...

CAVALLETTO. È dubbio.

DI SAMBUY... cui debbo ancora l'espressione della mia gratitudine.

L'onorevole Viarana si è preoccupato di tre punti

che nell'articolo primo poco gli piacciono. Ed anzi tutto egli ha domandato alla Camera se era opportuno di mettere innanzi il primo comma dell'articolo in discussione.

Non sarà forse inutile di dire in brevi parole quale è stato il lavoro nella Commissione intorno al concetto intero della legge e per conseguenza anche intorno a questo primo articolo.

Avrà osservato l'onorevole Viarana che, dopo la prima proposta dell'onorevole Griffini, la Commissione ha introdotto parecchie modificazioni nel disegno di legge; venne di poi, anzi all'ultim'ora, un controprogetto il quale aveva il vantaggio di armonizzare, per quanto era possibile, i vari emendamenti, le singole proposte ed i pareri così diversi che si erano manifestati a proposito di questa legge. Ed io non nego all'onorevole Viarana che, contrario da principio, se non ad una legge che riconosceva e riconosco ancora indispensabile, ma bensì a parecchie disposizioni in essa contenute, sono venuto ora nella convinzione che, quale oggi ci è proposta, questa legge si abbia da votare. Epper ciò invito particolarmente i miei amici a non rifiutarle il loro suffragio.

Dice l'onorevole Viarana che questo primo comma starebbe meglio nell'articolo 2.

Io non lo credo. Ed invero, non è egli logico di premettere, là ove si tratta di prevedere ed invigilare perchè il fatale malanno della fillossera non abbia da portare nel nostro paese la devastazione recata altrove, non è egli logico di premettere che il Ministero, il quale sente la responsabilità di sorvegliare in nome e nell'interesse dello Stato, abbia il diritto di far penetrare, ovunque vi sia pericolo d'invasione, quelle persone competenti, vuoi per i provvedimenti preventivi, vuoi per quelli repressivi? Logicamente questa disposizione deve trovarsi in capo alla legge.

Ed è tanto vero, che nell'articolo emendato dall'onorevole mio amico Viarana ritrovo consimile disposizione.

Dichiaro pertanto che per parte della Commissione non vi sarebbe nessuna difficoltà di adottare la compilazione dell'onorevole Viarana invece del presente articolo primo.

Vi è la voluta chiarezza, e vi si contengono tutte le disposizioni importanti e necessarie. All'onorevole ministro noi dobbiamo però lasciare la cura di pronunziarsi in proposito, e di dire se egli possa consentire ad accettarlo.

Riguardo alla parola *coltivata* che diede motivo ad una giustissima osservazione, quando si mantenesse l'articolo concordato, la Commissione non ha difficoltà a toglierla; anzi ammette che sia miglior

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

consiglio di cancellare tale parola, avendo anche udite le osservazioni favorite dall'onorevole Venturi il quale afferma trovarsi la vite spesse volte abbandonata allo stato selvaggio non solo nei campi, ma nei fossi della campagna romana ed in tanti siti dove nessuno vorrebbe avere la responsabilità della coltura.

E vengo all'ultima osservazione dell'onorevole Viarana là dove toccò della inopportunità di dare ai sindaci certe facoltà, non considerandoli come competenti; se non che qui mi contento di metterlo in opposizione con quanto diceva l'onorevole Lioy, al quale debbo, ben più importante risposta.

Per rispondere ai più rilevanti appunti fatti contro il disegno di legge, comincerò dall'ammettere che esso recherà a qualcuno delle noie e delle molestie; ma Dio buono! non siamo noi qui occupati in questo momento ad impedire un malanno, un flagello, una catastrofe al nostro paese?

Or bene, se el'ha un altro rimedio che non arrechii in maniera alcuna noie e molestie, onorevole Lioy, lo proponga, chè noi saremo ben lieti di farlo nostro, di coadiuvarlo in ogni modo per fargli ottenere l'approvazione del Parlamento. Non è nostro scopo di portare noie e molestie ai proprietari; solo ci anima il dovere di evitare, se siamo da tanto, un enorme danno all'Italia.

Ha detto l'onorevole Lioy che questo rimedio sarebbe peggiore del male.

Io temo che quell'acuto osservatore, quel sottile scienziato che è l'onorevole Lioy, non abbia riflettuto all'importanza di queste sue parole. Se egli conosce il male, se egli l'ha studiato in quei paesi, dove disgraziatamente inferisce, egli non dirà certamente che i rimedi proposti possono essere peggiori del male.

Ma, è egli opportuno, è egli necessario di ordinare qualche rimedio? Ecco la grossa questione, ed ecco dove io mi arresterò un istante, pregando però l'onorevole mio amico Lioy a non più minacciarci del suo voto contrario.

Signori, l'Italia è un paese viticolo, e senza discutere qui se abbia un milione ed ottocento mila ettari coltivati a vite, o due milioni e mezzo, come altri afferma, è incontestabile che la produzione vinicola è un grande nostro interesse e che questo interesse è minacciato da un tremendo pericolo. Questo pericolo è combattuto negli altri paesi con leggi analoghe a quella che in questo momento occupa il Parlamento italiano. (*Conversazione a sinistra*)

Non mi è possibile parlare, se sento discorrere così forte.

PRESIDENTE. Non ci badi, onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. È impossibile, quando si parla ad alta voce vicino a me. Evidentemente può sorgere una discussione sulla convenienza, sull'utilità, sull'a bontà dei rimedi che sono proposti, ma ammettendo questa discussione, eccitandola anche per quanto da noi dipende, dobbiamo venire poi a concludere che non vogliamo provare rimedi?

Ed ecco dove io mi rivolgo direttamente all'onorevole Lioy, e mi rincresce che non sia presente l'onorevole Roncalli, perchè la risposta che faccio alle odierne obiezioni calzerebbe anche per rispondere all'oratore d'ieri: dobbiamo noi rinunciare a provare quei rimedi che altrove si provano, ammettendo pure che possa esserne contestata l'efficacia?

Dobbiamo noi lasciare che il malanno si aggravi, e dire: non procuriamo in nessun modo di portarvi rimedio?

Questa risoluzione non è degna di noi, e certamente non ce la può consigliare l'onorevole Lioy; il rimedio bisogna assolutamente tentarlo, o signori, sarà più o meno efficace se volete, ma sarà in qualche modo un toglierci di dosso quell'estrema responsabilità che su noi peserebbe, quando non avessimo voluto prevenire il flagello.

Onorevole Lioy, io non credo che Ella e gli altri onorevoli colleghi, che per qualunque altro motivo avversano questo disegno di legge, possano assumere tale enorme responsabilità.

Supponiamo che il rimedio non sia buono, o meno buono, ma in ogni modo io non capisco che alcuno voglia impedire di provarlo. Ed invero, per quanto altri possa aver poco fiducia nei medici e nelle loro prescrizioni, nessuno vorrà impedire che ad essi si ricorra in caso di malattia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lioy.

LIOY. Il mio onorevole amico Di Sambuy mi attribuiva nel suo discorso quasi il fatalismo dei musulmani. Parve, a udirlo, che io volessi aspettare con le mani in mano e colle braccia incrociate, che il flagello venisse a devastare i nostri vigneti.

No, onorevoli colleghi, tra me e l'onorevole Di Sambuy, così avvezzi a trovarci concordi in tante questioni, in questa non c'è che una diversità di apprezzamento sul valore dei rimedi che stiamo cercando.

È certo una imperiosa necessità che i corpi scientifici, le società entomologiche, i comizi agrari, le Commissioni ampelografiche, continuino con ogni alacrità a studiare il problema dei mezzi da adottarsi per porre argine all'invasione della fillossera, e per distruggerla se fatalmente giungesse tra noi.

Io invoco, e mi sembra di averlo detto nel mio discorso, invoco dal Ministero di agricoltura e com-

mercio, tutti gli aiuti dei quali esso può disporre per favorire questi studi importanti. Ove cessa la mia fiducia è nell'utilità di una apposita legge.

A molti (non dico all'onorevole Di Sambuy, troppo acuto e profondo conoscitore delle scienze sociali) a molti sembra che ogni difficile questione si risolva improvvisando una legge. Una nuova legge è per costoro una panacea che salva e libera *ipso facto* da ogni malanno.

Non partecipo a questa opinione; credo anzi che la legislazione abbondante e superflua non faccia altro che fiaccare le fibre viventi dell'attività nazionale, e intorpidire le forze sulle quali dovrebbe più farsi assegnamento.

Ma, può sembrare all'onorevole Di Sambuy, che la scelta dei rimedi contro questo terribile *afidiano*, possa trovare un suggello di autorità nella preferenza data a un metodo o all'altro dal ministro di agricoltura e commercio, dal sindaco, dal prefetto?

DI SAMBUY. (*Della Commissione*) Articolo 2.

LIOY. Ricorrerete all'abbruciamento delle viti sospette e alle fosse circolari, come era consigliato nel precedente disegno di legge?

Ma le generazioni attere e virginee non continueranno sotterra a mantenere nelle radici un focolare d'infezione?

Ho io bisogno di ricordare all'onorevole Di Sambuy, che negli *afidiani*, molto affini, anzi stretti parenti delle fillossere, si è osservato che la generazione virginea molte volte si arresta nelle stagioni più propizie; e non solo sulla fine di estate, ma anche in primavera, negli ultimi di maggio, o nei primi di giugno si sviluppano (per esempio, negli *afidi* delle rose o dei salici) le turbe alate pronte agli amori?

Andranno dunque i delegati del Ministero in un campo, ordineranno l'incendio del vigneto, faranno scavare le fosse, e poi? La mite primavera potrà immediatamente favorire lo sviluppo delle fillossere alate; e a che avranno giovato quei provvedimenti radicali se non a far perdere presso le popolazioni ogni riputazione scientifica e tecnica ai delegati del Governo, se pur ne avevano prima?

Lasciate che la difesa si cerchi e si trovi nel libero campo della scienza; lasciatela alla libera attività dei cittadini; lasciatela alle associazioni tecniche e competenti; lasciatela all'interesse comune che è così grande, da essere il naturale tutore contro il minaccioso flagello. O almeno aspettate di avere certezza di possedere mezzi seri ed efficaci contro di esso prima di avvincere i proprietari in una rete di regolamenti dalle maglie così fitte e

moleste, e persuadeteli prima che veramente siete in grado di portar loro schermo e salvezza.

Questo è l'appello che io rivolgo alla Camera; non già un invito alla rassegnazione e al fatalismo, come, con parole del resto sempre cortesi e benevoli, parve mi rimproverasse il mio amico, onorevole Di Sambuy.

GRIFFINI, *relatore*. Ho chiesto di parlare per aggiungere alcun che a quanto ha detto l'onorevole commissario Di Sambuy.

L'onorevole Lioy afferma che, secondo il suo parere, si dovrebbe aspettare tutto dall'opera del Ministero, e non havvi bisogno di fare adesso una legge.

Secondo lui, il Ministero interrogando gli scienziati, potrebbe procurarsi i mezzi di combattere efficacemente la fillossera, meglio che non lo si farebbe con la legge in discussione.

Nessuno più di me, onorevole Lioy, ha piena fede nell'attività del signor ministro, il quale ne diede larghissima prova, in tutti gli studi che ha fatti eseguire fino a quest'ora. Una prova ultima ce l'ha data ancora con la circolare 28 febbraio scorso, con la quale ci ha dato completa notizia delle ultime invasioni fatte dalla fillossera, e ci fece conoscere i punti vicinissimi al nostro paese che ne erano già stati attaccati. Ma io prego l'onorevole Lioy di considerare come potrebbe il Ministero, dopo tutti gli studi che sono stati fatti e che si possono ancora fare, come potrebbe il Ministero attribuire la facoltà ai suoi delegati, di entrare forzatamente nelle vigne dei privati per applicare quei rimedi che dalla scienza fossero giudicati i meglio acconci, senza esservi autorizzato dalla legge? Certamente la vigilanza sarebbe inutile, frustranea, a fronte dell'opposizione capricciosa di qualsiasi privato.

Vuol forse l'onorevole Lioy porci su questa strada, che il Ministero cioè debba venire ad accordi coi privati proprietari di vigne, per potere entrare in queste? Vuole che il Ministero faccia dei contratti, sacrifici delle somme enormi per avere spontaneamente dai privati quelle facoltà, che assolutamente occorrono per applicare i rimedi che possono essere suggeriti dalla scienza?

La legge, nei limiti proposti, tendente, cioè, ad obbligare i cittadini ad acconsentire che vengano applicati i rimedi opportuni nei loro fondi, è di una assoluta necessità.

L'onorevole Lioy, con quelle cognizioni entomologiche che esso ha e che tutti gli riconoscono, volle toccare anche la questione scientifica, e disse: ma voi, con l'estirpamento, con l'abbruciamento credete forse di poter distruggere tutte le fillossere o fillossere, come egli pronunzia? Rimarranno

sempre le fillosere *agame*, *attere* ed *ipogee*, fillosere che stanno nell'interno del terreno e che si moltiplicano per *partenogenesi*, ossia senza fecondazione sessuale. Queste poche fillosere, che malgrado la vostra opera di distruzione rimarranno nel terreno, si moltiplicheranno rapidamente, ed in questo modo voi avrete sprecato tempo e denaro.

L'argomento, onorevole Liroy, che a tutta prima sembra abbia un certo valore, non può reggere ad un esame coscienzioso. Supponiamo pure che non tutte le fillosere *attere* ed *agame* si possano distruggere coi mezzi suggeriti dalla scienza, e quindi nemmeno con quelli ai quali potrebbe ricorrere il Ministero, secondo il nostro disegno di legge. La massima parte però verrebbe certamente distrutta; ne rimarrebbero pochissime, e queste dovrebbero necessariamente morire per mancanza di alimenti.

All'estirpamento ed all'abbruciamento, si può aggiungere l'inondazione del terreno per qualche tempo, inondazione che se non può essere un mezzo efficacissimo di guarigione delle viti che si vogliono mantenere, perchè nell'estate successivo le fillosere che si fossero salvate potrebbero ancora moltiplicarsi, servirebbe di certo ad estinguere quelle pochissime fillosere che, attaccate alle ultime barboline delle radici, fossero sfuggite alla distruzione.

Eppoi sappiamo che nei primi momenti dell'invasione della fillosera in un paese, c'è uno stato di letargo, uno stato come di assopimento, il quale permette di poter ottenere la distruzione completa. E si fu in questo stato primordiale che il cantone di Ginevra, il cantone di San Gallo, il cantone di Turgovia, il cantone di Zurigo, ottennero lo splendido risultato, di estinguere cioè tutte le fillosere ch'erano entrate in quei paesi nel 1874, e di estinguerle in modo da non vederle più ricomparire fino ad ora. Ebbi poi già l'onore di dire ieri che nel cantone di Ginevra questo risultato si è conseguito con la spesa di sole lire 100,000, con quella stessa somma che si dovrebbe stanziare, ove fosse ammesso il nostro disegno di legge.

Qualora non si adottassero, onorevole Liroy, i mezzi di distruzione da noi indicati, od altri, quale sarebbe il risultato a cui si andrebbe incontro? Io prego, scongiuro l'onorevole Liroy di considerare la questione sotto questo punto di vista.

Certo che le fillosere una volta entrate nel nostro paese si moltiplicherebbero; al primo fomite lasciato intatto, se ne aggiungerebbero degli altri, ed andremmo allo stato deplorabile in cui trovasi presentemente la Francia, la quale perde annualmente 300 milioni per viti che vengono distrutte. Quel paese, onorevole Liroy, resiste a questi gravissimi

danni, ma non so se potrebbe subirli l'Italia, senza una tremenda iattura.

Ed il danno, non sarebbe soltanto dei privati, dei cittadini; il danno verrebbe direttamente anche al bilancio dello Stato, perchè come si potrebbe esigere l'imposta sui terreni, l'imposta di ricchezza mobile sull'industria agraria, quando i proprietari delle vigne le vedessero distrutte, e non potessero più conseguire alcuno di quei prodotti, che furono calcolati nel fare il catasto, e sui quali le imposte devono essere pagate?

In Francia questa questione della impossibilità di pagare l'imposta sui terreni, quantunque quel paese sia tanto ricco, si è fatta gigante.

Venne già discussa largamente nei due rami del Parlamento, e seriamente si propose di condonare l'imposta prediale a tutti quelli che avevano vedute distrutte le loro vigne. Non si accolse questo partito, principalmente pel principio del contingente che vi metteva ostacolo; ma vi si sostituì l'altra proposta di un sussidio ai danneggiati, e questa proposta è stata votata in un ramo del Parlamento francese.

Fu poi respinta nell'altro ramo, e perchè? Perchè quantunque fosse stata stanziata una somma enorme, era tale il danno subito dai proprietari delle vigne, che, fatto il riparto, si vide che a ciascuno veniva a spettare la somma di un franco ed alcuni centesimi per ettaro. Perlocchè si aveva da una parte onere grave allo Stato, dall'altra un indennizzo irrisorio ai proprietari.

La Francia ha avuta la disgrazia di essere stata colpita per la prima, largamente ed in un tempo nel quale non si conoscevano bene i rimedi; ed è scusabile se si trova in questa deplorabile condizione. Noi, o signori, che, mercè le leggi che avete votate, portanti divieto d'introdurre viti ed altri vegetabili, mercè la sollecitudine del Ministero nel farle eseguire ed applicare, siamo ancora immuni, noi che godiamo di tanto privilegio, non dobbiamo approfittare di questo ultimo quarto d'ora che ci rimane, per fare una legge che investa il Ministero delle facoltà necessarie, senza delle quali, come dissi, la vigilanza sarebbe inutile?

Io richiamo l'attenzione dei miei onorevoli colleghi sopra queste considerazioni. Noi qui non abbiamo una questione politica, ma una questione d'interesse economico, e spero che i voti di tutte le parti della Camera, di destra e di sinistra, possano confondersi nella medesima urna.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non sostengo l'importanza del primo articolo dall'aspetto legislativo.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

Come ebbi ad osservare ieri, il presente progetto di legge si sarebbe potuto formulare con molta maggiore semplicità. Però non trovo nel primo articolo che discutiamo i pericoli e gli inconvenienti ai quali hanno accennato gli onorevoli Viarana e Lioy. Che una legge sulla materia in esame occorra, l'ha provato il Parlamento. Infatti, si discuta pure la bontà dei rimedi repressivi contro la fillossera, ma chi può mettere in dubbio l'utilità e la necessità dei rimedi preventivi? Ora, quando il Governo, assumendo sopra di sé la responsabilità, per decreti reali vietò l'introduzione di viti, di piante e parti vive di esse, di uve, foglie e di qualsiasi altra parte della vite, e si affrettò a chiederne la conversione in leggi, perchè non incontrò difficoltà nei due rami del Parlamento? Perchè si riconobbe che, per quanto sia difficile il garantirci indefinitamente dal nocivo insetto, qualche cosa utilmente si può fare o per impedirne l'invasione, o per ritardarla, o per limitarne la diffusione e i tristi effetti. Ebbene, ove anche si volesse circoscrivere il disegno attuale di legge all'integrazione del sistema preventivo, l'onorevole Lioy potrà non riconoscere che, nello stato attuale, manca la sanzione al divieto dell'importazione delle viti e di altre piante e delle uve?

A comprovare l'urgenza del bisogno di quella sanzione, io devo con dolore annunziare alla Camera che ultimamente a Como fu fatto un sequestro di 1800 piantine; ma il pretore fu costretto ad assolvere il contravventore per non aver da applicare alcuna pena. La parte della sanzione dunque nei divieti d'introduzione, prescritti per legge, è indispensabile.

Così è necessaria l'estensione del divieto d'importazione ai pali o tutori e altri sostegni delle viti, e ai concimi vegetali o misti. Il Governo vi avrebbe provveduto per decreto regio da convertirsi in legge, ma, essendo aperto il Parlamento, devesi far capo ad esso.

Inoltre la scienza, l'esperienza e l'esempio di altri paesi, segnatamente dell'Austria, della Germania, della Svizzera e della Francia, ci hanno provato che, sebbene il sistema della distruzione delle viti non risolva forse sicuramente e definitivamente il problema, pure esso giova a qualche cosa; ed i più recenti studi non escludono l'utilità dell'applicazione di tal sistema.

Ebbene, per mancanza di bisogno, il che desideriamo, o per troppo contestabile opportunità, o per non affrontare molto gravi dispendi, potrà accadere che il sistema della distruzione delle viti non venga fra noi applicato giammai; ma, se invece occorresse di praticarlo, e intanto non gli accorda

al Governo la facoltà, in quale condizione esso troverebbesi?

In quell'ipotesi, il Governo dovrebbe fare come per il divieto dell'importazione delle viti e delle uve; dovrebbe provvedere, se il Parlamento fosse prorogato, per decreto reale da convertirsi in legge all'apertura della Camera.

Ma poichè il Parlamento è aperto, e d'iniziativa parlamentare ci fu proposto un disegno di legge, la parte riferibile alla potestà di far distruggere le viti infette, se ciò fosse reputato giovevole ad arrestare il male, è bene venga accordata per legge.

Circoscrivendo ai tre punti accennati il bisogno d'una legge, l'esecuzione penale, cioè, contro gl'importatori di piante vietate, l'estensione del divieto ai pali e ai concimi, il diritto di distruggere vigneti infetti colla relativa potestà di entrare nei poderi altrui e pagare le indennità, la proposta in discussione a me pare abbia tutta la ragione di essere.

Però, riguardo all'articolo 1, la questione si presenta molto facile. Io sono disposto a fare qualunque concessione che non alteri il concetto che deve imprimersi nella legge, e convengo, come ha osservato l'onorevole Lioy, che l'ultima formola dell'articolo 1 non è del tutto felice, ma pure è la migliore di quelle che furono dettate finora.

Da principio si trattava d'imporre l'obbligo, senza sanzione penale, a proprietari, fittaiuoli, lavoratori, di denunziare l'apparizione del male. Onde si riconobbe la necessità di eliminare dalla legge tutto ciò che era sprovvisto dei caratteri legislativi. L'articolo, nell'ultima sua formola, è giustificabile. E qui rispondo anche all'onorevole Viarana e alla Commissione, che ha avuto la cortesia d'invitarmi ad esprimere il mio parere sulla formola che quell'onorevole deputato vorrebbe sostituire.

Quali concetti si sono voluti mettere in rilievo nell'articolo 1?

Se se ne toglie il primo comma tutto il resto non comprende che concetti i quali non hanno che un'importanza regolamentare. Io credo che tutto ciò che è disposto nel secondo e terzo comma il Governo avrebbe potuto benissimo ordinarlo mediante circolare. Altrettanto però non avrebbe potuto fare circa all'obbietto del primo capoverso, il quale conferisce ai delegati del Ministero il diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le indagini per la ricerca della fillossera.

Ma, se riferendomi al 2° e 3° comma dell'articolo 1, vuole stabilirsi per legge un obbligo di sorveglianza e di denunzia, a chi si potrà imporre cotesto obbligo? Forse (e qui rispondo all'onorevole Viarana) a coloro di già obbligati per le proprie funzioni a salvaguardare la cosa pubblica? Daremo noi l'ob-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

bligato al prefetto, al ministro, di esercitare una sorveglianza?

Ma, se per legge, si desse una qualche potestà al Ministero, non ci sarebbe da ridire. Se invece gli si desse, come pretenderebbe l'onorevole Viarana, un obbligo che è inerente alle sue doverose funzioni, si diminuirebbe così la sua responsabilità, e farebbesi cosa vana: per i ministri non ci sono altro che doveri; i diritti sono mezzi per adempire quelli.

Delle prescrizioni contenute nell'articolo 1, la sola parte capace di rientrare fra i doveri che per legge si possono creare, è quella riferibile al sindaco. È ben vero che anche per lui c'è la legge comunale e provinciale; ma poichè in essa non c'è una disposizione espressa che si possa concludentemente invocare nel caso pratico e potrebbe mettersi in forse l'efficacia di prescrizioni delle autorità governative, non c'è niente di male che al sindaco si faccia obbligo per legge, di esercitare la sua sorveglianza nel fine di conoscere se, nel territorio comunale si manifestino indizi di invasione fillosserica, se non altro perchè dalle leggi stesse, ei si abbia i relativi diritti a lui occorrenti, quasi mezzi per adempiere il prescrittogli compito.

Ecco la ragione per cui, nel 2° comma dell'articolo, il concetto dell'obbligo di sorveglianza è stato circoscritto ai sindaci, ed è anche questa la ragione per cui sono stati eliminati tutti quegli individui, od associazioni, rispetto i quali non si sarebbe potuto applicare alcuna sanzione nell'ipotesi dell'inadempimento. È bene soggiungere che, anche rispetto ai sindaci, la sanzione è maggiormente d'ordine morale; ma non è del tutto inefficace quella di carattere amministrativo.

Se, d'altra parte, si teme che i sindaci non possano esercitare la sorveglianza, perchè non è loro accordato direttamente dalle leggi il diritto di entrare nelle private possessioni, soggiungo che la legge non avrebbe potuto occuparsene espressamente.

Se la sorveglianza è un dovere, i mezzi di esercitarla non possono mancare, e saranno appunto tutti quelli che riescono compatibili colle leggi esistenti e colle istruzioni date in conformità di esse.

Vi sono per altro punti del territorio del paese sui quali è più direttamente richiamata l'attenzione del Governo: ebbene su codesti punti è dovere del Governo d'investigare e far sorvegliare più specialmente; nè il Governo mancherà di esercitare con la giusta misura la facoltà che gli si accorda col primo comma dell'articolo che discutiamo.

Ma i sindaci, soggiungesi, e i delegati potrebbero riuscire grandemente molesti ai proprietari. E rispondo che, se ciò seguisse, non sarebbe di certo

per applicazione letterale e coscienziosa della legge invece seguirebbe violando la legge.

Infatti, il fine per cui i sindaci sono chiamati ad esercitare la sorveglianza, e i delegati a compiere gli incarichi che loro venissero dal Governo, è di alto interesse pubblico: ma ove l'opera di ciascuno di loro si traducesse in una vessazione, si commetterebbe un abuso riprovevole, e pur punibile, come tutti gli abusi di qualsiasi altra autorità.

Dice di più l'onorevole Viarana: « Ma i sindaci e i sotto-prefetti devono partecipare ogni e qualsiasi sospetto loro denunziato da chicchessia? »

Veramente la parola *sospetto* l'ho letta nell'emendamento dell'onorevole Viarana, mentre cotesta parola non esiste nell'articolo 1.

In esso parlasi di notizie di presenza accertata o temuta della fillossera.

Dunque ci ha da essere un timore, non affatto panico, ma alquanto fondato sopra una qualche verosimiglianza, quando la denuncia si deve partecipare al Prefetto e al Ministero.

Del resto si rassereni l'onorevole Viarana: senza questa legge tuttodì vengono denunce somiglianti, e, anche senza il potere di entrare, non si sperimenta mai una resistenza nell'esercizio della sorveglianza e della visita delle località indiziate d'invasione fillosserica: la sorveglianza è propriamente un dovere della pubblica autorità.

Anche in questi ultimi giorni nel Mezzogiorno e nell'alta Italia ci sono stati dei sospetti, meri sospetti; ma anche per essi il Governo si è valso dell'opera delle autorità locali e degli uomini tecnicamente competenti, e ha potuto verificare che cosa si è trattato.

Fortunatamente però sino a quest'ora, non ci si è provata fra noi la presenza della fillossera. Infine l'onorevole Viarana accenna all'eliminazione dell'aggettivo *coltivate* dal primo comma dell'articolo 1. La Commissione parmi abbia accettato. Non ho alcuna difficoltà di acconciarmi all'avviso della Commissione; ma prego l'onorevole Viarana di desistere dal proposito di contrapporre un intero emendamento all'articolo primo, che in sostanza, nelle forme concordate con la Commissione, non presenta nulla di poco corretto.

VIARANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole Viarana, prego gli onorevoli deputati che hanno proposto qualche emendamento, di mandarmelo scritto.

L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. L'onorevole ministro fu già esaudito da me prima che parlasse, perchè io dichiarai che non faceva nessuna proposta; dichiarai pure che man-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879.

dava alla Commissione quello scritto, come un epilogo delle mie osservazioni, ma che non intendeva di fare alcuna proposta.

Ora, nel mentre ringrazio la Commissione del troppo onore fatto alle mie povere osservazioni, accettandole, non voglio però creare ostacoli al signor ministro, il quale, per parte sua, trova invece che l'articolo 1 sta bene com'è redatto. Io ho esposto le osservazioni che credevo potessero migliorarlo. La Commissione le ha trovate giuste, il ministro invece vi si è opposto: io lascio che decidano tra loro, contento di avere fatto, per parte mia, il mio dovere.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'onorevole ministro propone che si cancelli la parola *coltivate*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non fo nessuna proposta.

GRIFFINI, relatore. Chiedo di parlare per porre bene la questione.

Io non so se la Commissione abbia presa una deliberazione.

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

GRIFFINI, relatore. La Commissione adesso è d'accordo con l'onorevole ministro nel mantenere l'articolo, levando la parola *coltivate*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho accettato.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Pongo ai voti la scpressione dell'aggettivo *coltivate* del primo comma.

Chi appoggia questa soppressione, è pregato di alzarsi.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti. Chi l'approva, si alzi.

(È approvata.)

Ora metto ai voti il primo comma senza l'aggettivo, che è stato soppresso. Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo che mi risparmio di leggere.

(È approvato.)

« Art. 2. Appena ricevuta tale partecipazione, il ministro d'agricoltura, industria e commercio provvede, a mezzo di speciali delegati, alla ispezione della località sospetta.

« Questi, accertata la presenza della fillossera, danno i necessari provvedimenti per l'immediato isolamento delle viti e ne riferiscono al Ministero, il quale immediatamente pronunzierà intorno:

« a) alla delimitazione della zona infetta, al divieto, od alle discipline pel trasporto in zone reputate immuni, delle viti, pali, concimi od altre

piante o parti di esse, a norma delle leggi in vigore;

« b) ai metodi curativi suggeriti dalla scienza;

« c) occorrendo, alla distruzione di tutto o di parte del vigneto infetto e di altri vigneti in prossimità. »

Su questo articolo 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Fabris.

FABRIS. Signori, le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono della massima importanza, e dall'applicazione delle medesime, dipendono gli effetti più o meno buoni di questa legge.

A dir vero, il nostro Governo adottò con intelligente attività tutte le prescrizioni atte ad impedire l'introduzione della fillossera nei nostri vigneti; e queste buone disposizioni servirono certamente a preservare l'Italia finora dall'invasione di questo flagello.

Anche i Governi delle altre nazioni vinicole di Europa, allorchè videro il territorio loro minacciato dal terribile afide, adottarono analoghi provvedimenti, e solo allorquando questa malattia prese estese radici, e manifestò le sue disastrose conseguenze, si affrettarono ad adottare leggi e provvedimenti severissimi, per distruggere il dannoso insetto.

Però tali tardivi provvedimenti non approdarono a nulla di buono; imperocchè quando i focolari dell'infezione sono sparsi, e notevolmente estesi, riescono inefficaci quei mezzi, che adottati nei primordi, producono indubbiamente ottimi risultati.

Fra i paesi di Europa, i quali traggono maggior profitto dalla coltivazione della vite, l'Italia sola rimase finora immune dalla fillossera; però è manifesto che i mezzi proibitivi non saranno sufficienti a renderla ulteriormente incolume da questo pericolo. Ed invero per effetto di violazione delle prescrizioni proibitive con l'introduzione di tralci infetti, o per effetto, d'immigrazione dell'insetto, o per trasporto coi venti di uno sciame di fillossere alate dai paesi contermini già attaccati dalla malattia, l'Italia nostra può essere repentinamente invasa dal malefico insetto; ond'è che si presenta la necessità di una disposizione di legge, la quale coattivamente prescriva l'immediata distruzione del dannoso parassita.

L'esperienza ci insegna che le malattie le quali hanno un carattere molto diffusivo, od hanno per effetto o causa la presenza di funghi, o di animali microscopici, sono tanto più tenaci quanto più colpiscono esseri meno perfetti e di facile riproduzione; se altrimenti fosse, alcune specie sarebbero in breve totalmente distrutte. Ma, sia nell'un caso, che nell'altro, la scienza ci addita quali mezzi più

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

efficaci per impedire la diffusione di questa malattia l'isolamento, la distruzione, la disorganizzazione di tutte quelle sostanze che si trovano nella cerchia dell'infezione, e che sono atte a conservare e a diffondere il malefico principio.

Inoltre, quale mezzo radicale ed eroico per impedire la diffusione del male, la scienza ci addita la immediata distruzione dell'animale o della pianta colpita dal male. Infatti, i Governi più provvidi di Europa, allorchè videro minacciati i loro territori dalla terribile peste bovina, non si peritarono dal prescrivere che fossero abbattuti non solo i capi infetti, ma persino le mandre sospette. Ora, vediamo quali siano le disposizioni contenute nell'articolo 2, quando sia constatata l'esistenza della fillossera. Queste consistono:

a) Nella delimitazione della zona infetta, e nel divieto del trasporto delle essenze ammalate o sospette nelle zone immuni;

b) Nella applicazione dei mezzi curativi;

c) Nella distruzione dei vigneti infetti o sospetti.

Riguardo al primo provvedimento, che è l'isolamento, questo è di un'indiscutibile utilità. Devo però dichiararmi assolutamente contrario ai mezzi curativi, i quali possono dare origine a gravissimi danni.

Mi duole che in seconda linea sia posto il mezzo più efficace, vale a dire la distruzione delle vigne, che tende a vincere radicalmente il male.

Devo notare inoltre una grave mancanza in queste disposizioni di legge, imperocchè non vi è nessuna disposizione tendente alla disinfezione del terreno, dove non si manifestò la fillossera, il qual terreno naturalmente essendo rimasto inquinato dal malefico insetto, mantiene il germe dal quale in seguito si può riprodurre e diffondere la fillossera.

Noi siamo edotti per l'esperienza dolorosa fatta negli altri paesi dell'insufficienza di tutti i mezzi curativi finora adottati, e della loro inopportunità per quel che riguarda gl'interessi economici.

Quand'anche ci fosse un mezzo curativo efficace, egli è certo che un qualche insetto potrebbe facilmente sfuggire all'azione del rimedio, e siccome un solo individuo in un solo anno può produrre milioni di esseri simili a sè, così ne deriva che durante l'applicazione dei mezzi curativi, può la malattia notevolmente diffondersi e riuscire assolutamente incurabile.

Signori, non c'illudiamo, se lasciamo alla scienza di decidere quali mezzi curativi siano atti a distruggere la fillossera, essa indubbiamente ci porterà qualche nuovo trovato; ma più che il vanto di avere contribuito alla scoperta dei segreti della natura, esponendo il paese ad un gravissimo pericolo; io

ritengo che spetti al saggio legislatore di curare che siano applicati quei mezzi, che dall'esperienza vennero riconosciuti di utile e sicuro risultato.

Non dimentichiamo inoltre che questa legge non può portare buoni risultati, se non quando la malattia è appena comparsa, quando i focolari d'infezione sono pochi ed il male assai limitato. Perciò io mi permetto di presentare alla Camera un emendamento, col quale propongo la soppressione dei due comma *b* e *c*, e di sostituirvi i seguenti:

« *b*) Alla distruzione di tutto o di parte del vigneto infetto, e di altri vigneti in prossimità.

« *c*) Ai mezzi disinfettanti suggeriti dalla scienza. »

Con tale emendamento verrebbero coordinate e completate le disposizioni di legge, in relazione ai precetti della scienza; la quale, fra i rimedi per combattere il terribile male, suggerisce dapprima l'isolamento della zona infetta, poi la distruzione dell'ente malato, ed infine la disinfezione dei vivai, ove il male ebbe sede.

Spero che il signor ministro e l'onorevole Commissione vorranno favorevolmente accogliere il mio emendamento, il quale non tende che a rendere più efficace la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sambuy...

DI SAMBUY. Aspettiamo che ci portino l'emendamento. (*Gli viene portato*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Sembra alla Commissione che l'onorevole Fabris abbia per avventura alquanto esagerata quella parte di responsabilità, che spetta al potere legislativo. Egli si preoccupa quanto noi dell'importanza dell'argomento, e desidera non meno di noi che i provvedimenti necessari sieno i più efficaci per raggiungere lo scopo. Dunque siamo sia qui perfettamente d'accordo.

Ma qual è la responsabilità del potere legislativo?

Si è di mettere il Governo in condizione di far fronte alle emergenze, e poscia, se vogliamo, d'indicare in che modo si debbano prendere i voluti provvedimenti. Se non che qui arriviamo naturalmente alla ricerca di un certo limite, al limite cioè della responsabilità del potere esecutivo, assai diversa dalla nostra. E quella responsabilità pare tanto più conveniente di lasciare al Governo, inquantochè sarebbe dannoso allo scopo nostro di stabilire, per esempio, tale rimedio curativo per la fillossera, che non fosse più consigliato dalla scienza come un rimedio opportuno al momento in cui si tratterebbe di applicarlo.

Adunque qui bisogna lasciare al Ministero più ampia latitudine di provvedere nel modo che, sotto la sua responsabilità, crederà più efficace e conveniente.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

L'onorevole Fabris ritiene che i metodi curativi non valgano a gran cosa; e forse non avrà tutti i torti. Egli avrà veduto come in altri paesi non abbiano efficacemente contribuito ad estinguere il male, e vorrebbe che essenzialmente si venisse alla distruzione ed all'estirpamento. Or bene, la Commissione riconosce che questo metodo sarà reclamato e reputato indispensabile, e perciò lo ha adottato nel comma c). Soltanto vi ho premesso la parola « *Occorrendo*, » perchè sembrava a lei che questo rimedio estremo della estirpazione dei vigneti, e della loro distruzione, si dovesse solo praticare quando la scienza dichiarasse che non vi era altro modo di venire alla guarigione del male, od almeno dopo di avere adottato tutti quei provvedimenti più necessari per circoscriverlo o per diminuirlo.

L'aggiunta vera dell'onorevole Fabris sta nel comma c) da lui proposto, nel quale si parla della disinfezione delle *vigne* circostanti. Ora la Commissione ha creduto che « nei metodi curativi » si comprendesse pure questa parte da lui propugnata; e però l'onorevole Fabris non avrà a male se la Commissione mantiene l'articolo quale è stato proposto, perchè il mezzo che egli crede migliore, è compreso nelle disposizioni della legge.

Fra noi rimane la sola differenza, di lasciare cioè al ministro, o se vogliamo anche essere più esatti, ai delegati speciali che debbono andare sul posto ad investigare, la responsabilità di quei provvedimenti che saranno volta per volta, caso per caso, da prendersi.

E poichè ho parlato di delegati speciali, mi viene in acconcio di rivolgere ancora una parola all'onorevole Liroy. Non l'ho voluto far prima, perchè mi pareva che non avessi il diritto di discutere il merito dell'articolo 2, mentre si trattava dell'articolo 1.

L'onorevole Liroy ha minacciato l'Italia di « uno scatenamento di tutti i congegni della macchina amministrativa » a proposito dei delegati speciali che debbono andare a visitare le vigne, dove vi è fondato sospetto e timore dell'esistenza della malattia, per dare i provvedimenti necessari. Ma l'onorevole Liroy deve pure essere convinto che le due povere parole *speciali delegati* non contengono quella gran minaccia, che egli ha creduto di leggervi. Evidentemente la parola *speciali* indica delegati che abbiano tutte quelle cognizioni necessarie e volute, perchè approdi la loro missione.

Saranno dunque gli entomologi, gl'ingegneri agricoli che volta per volta verranno spediti dal Ministero.

Fatta questa risposta, di cui io era in debito con l'onorevole Liroy; rassicurato, almeno così lo spero,

l'onorevole Fabris sul diritto affermato con questa legge di poter distruggere, ove occorra, i vigneti infetti o minacciati, non avrei altro a dire sull'articolo 2.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non aggiungo che alcune parole.

L'onorevole Fabris si è lasciato imporre dalla cronologia secondo la quale i rimedi sono accennati nell'articolo 2. Se egli avesse visto la lettera *c* surrogata a quella *b*, certamente non avrebbe fatto l'obiezione che la distruzione di tutto o parte di vigneto infetto e di altri in prossimità, sia messa in seconda linea all'applicazione dei metodi curativi suggeriti dalla scienza.

Difatti si potrebbe discutere, se non fosse inutile la parola *occorrendo* premessa al comma c), ma certo non si potrà dire che cotesta parola alteri il concetto del diritto e del dovere di attuare, ove se ne abbia il bisogno e se ne riconoscesse l'opportunità e la convenienza, il rimedio della distruzione delle viti.

Relativamente alla surrogazione che l'onorevole Fabris desidererebbe di fare alla lettera *b* colle parole « ai mezzi disinfettanti suggeriti dalla scienza, » mi pare che egli sostanzialmente vada così ad uno scopo opposto a quello che si prefigge; perchè la disinfezione è uno dei mezzi di cura, ma non li abbraccia già tutti quanti: intanto, ove si specificasse nella legge solo quel mezzo, ne sarebbero per ciò stesso esclusi tutti gli altri.

Noi ignoriamo peraltro qual estensione sarà data ai diversi rimedi curativi. Ora, se la disinfezione sarà riconosciuta, quale uno dei rimedi curativi, certamente essa è compresa nel comma *b*).

Laonde, associandomi alla conclusione della Commissione, penso che l'onorevole Fabris si potrebbe accontentare dell'articolo come è stato proposto nella maniera concordata.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fabris di mandarmi il suo emendamento.

Vi insiste?

FABRIS. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione che dichiarano di non accettare il mio emendamento, quantunque sostanzialmente partecipino alle stesse idee, io naturalmente lo devo ritirare.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto dunque a partito l'articolo 2.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 3. Ove si dovesse applicare il comma c

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

dell'articolo precedente, prima di dar principio ai lavori, un perito scelto di accordo dal prefetto e dal proprietario, ed in difetto una Commissione di tre periti scelti l'uno dal prefetto della provincia, l'altro dal proprietario interessato, ed il terzo dal presidente del tribunale civile, procedono alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere.

« Quando il proprietario non nominasse il suo perito nel termine stabilito, provvederà il prefetto.

« Se le parti non intendano di acquietarsi alla stima possono, fra trenta giorni, esperire la propria azione davanti alla autorità giudiziaria. In tali casi il prefetto rappresenterà lo Stato e la provincia.

« L'autorità giudiziaria non deve conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dello insetto, ed alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo.

« È esclusa la facoltà dell'appello e dei ricorsi. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Dirò poche parole intorno a quest'articolo.

Premetto che io darò il voto favorevole a questo disegno di legge, il quale non comprendo come abbia suscitato tante opposizioni, e sollevati tanti dubbi.

Una legge analoga fu votata in Francia senza osservazioni. Anzi ho riscontrato questa mattina il testo ufficiale di quella legge, che porta la data del 15 luglio 1878, ed ho rilevato che tanto la Camera dei deputati, quanto il Senato, l'hanno adottata senza discussione. E siccome quasi tutti gli articoli del disegno di legge che ora noi discutiamo, o almeno la sostanza di essi, è stata desunta da quella legge francese, e siccome altre nazioni hanno preso eguali provvedimenti, così non comprendo perchè il Parlamento italiano non debba fare altrettanto.

Ma, precisamente perchè mi sta a cuore il buon esito di questo disegno di legge, mi permetto di pregare l'onorevole ministro e la Commissione d'accogliere un mio emendamento, pel quale invece di dire: « è esclusa la facoltà dell'appello e dei ricorsi, » si direbbe: « è esclusa la facoltà dell'appello fino a lire 300 » e si sopprimerebbero le altre parole: « e dei ricorsi. » Così non sarebbe derogato ai principii generali, che intendo conservare.

Come ho detto, questo disegno di legge fu desunto in gran parte dalla legge francese che ho citata. Ebbene, nell'articolo 11 di quella legge è detto: « Les juges de paix connaîtront sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever,

des contestations relatives aux indemnités réclamées en vertu du présent article. »

Dunque se la legge francese ciò ammette, spero che anche la Commissione vorrà riconoscere la convenienza della proposta da me fatta. Nella relazione si legge che quest'articolo fu proposto alla maggioranza della Commissione nello scopo di rendere i processi celeri e poco dispendiosi, togliendo così che il Governo, le provincie ed i comuni possano essere trascinati in molteplici liti, la cui spesa aggravata di troppo l'onere, del quale con la presente legge vengono caricati.

Ora si sa, che a norma dell'articolo 520 del Codice di procedura, il ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Laonde quando si escluda la facoltà dell'appello sino a lire 300, non si può dire che si deroghi intieramente ai principii generali che informano le nostre leggi.

D'altronde, come ho già avvertito, in Francia si è adottato questo temperamento, sebbene la somma fosse minore.

Quindi spero che la Commissione vorrà accogliere questo lieve emendamento.

Altro non soggiungo, perchè desidero che si venga senz'altro indugio ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha mandato un emendamento all'articolo 3.

Quest'emendamento consiste nel sostituire all'ultimo capoverso dell'articolo 3 le parole: « La sentenza dell'autorità giudiziaria sarà esecutoria provvisoriamente non ostante appello. »

L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Credo che l'onorevole proponente vorrà associarsi al concetto che è conseguito in questo mio emendamento, perchè se egli vuole osservare i principii generali, si crede pur costretto a derogarvi, se non altro quando l'indennità non raggiunge la somma di lire 300. Invece mi sembra che col mio temperamento si ovvia ad ogni inconveniente, soddisfacendo anche allo scopo che ebbe la Commissione nell'aggiungere all'articolo 3 l'ultimo comma, e nel volere che non ci fosse l'appello in questa questione.

Io credo che lo scopo di far presto, lo scopo di potere eseguire la sentenza non ostante appello, venga raggiunto quando si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria sarà esecutoria provvisoriamente non ostante appello.

Voi avete in tal modo soddisfatto all'esigenza del fare con celerità, e mantenete fermi i principii generali, che davvero non dovrebbero essere violati a questo proposito. Ora tale violazione sarebbe inevitabile se fosse escluso questo secondo grado di giudizio, di cui massimamente in questa questione

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

si ha bisogno; perchè un piccolo errore di calcolo commesso dai primi giudici, può recare gravissimi danni.

Io spero che la Commissione vorrà accogliere la mia proposta e all'ultimo comma qual essa l'ha redatto, vorrà sostituire l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, persiste nel suo emendamento o si associa a quello dell'onorevole Chiaves?

ERCOLE. Prima di parlare io aveva già presentato il mio emendamento al banco della Commissione, e non conosceva quindi quello che l'onorevole Chiaves ha testè proposto.

Io persisterei; ma se la Commissione crede che l'emendamento dell'onorevole Chiaves sia più conforme ai principii generali di diritto, io mi rassegnerai a ritirare il mio; perciò prego innanzitutto la Commissione di pronunciarsi sull'emendamento dell'onorevole Chiaves, e poi vedrò quello che a me più converrà di fare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ovvero, onorevole presidente della Commissione, vuol dire l'avviso della Commissione su quest'emendamento?

GRIFFINI, relatore. La Commissione per ora si limita a manifestare il proprio avviso, ma desidera di udire anche quello dell'onorevole ministro.

L'avviso della Commissione è questo: che si possa accettare la proposta dell'onorevole Ercole, la quale tende ad impedire l'appello e le gravi spese che questo rimedio porta con sè, per le somme inferiori a lire 300, e lascerebbe invece che si potesse pronunciare il giudice di seconda istanza, quando si trattasse di somme abbastanza rilevanti, cioè a dire che superassero le lire 300.

L'onorevole Chiaves invece proporrebbe che fosse accordata l'esecutorietà provvisoria, con che si lascerebbe naturalmente il diritto alle parti di potersi rivolgere all'autorità superiore. Dunque l'emendamento dell'onorevole Chiaves non eviterebbe le spese dell'appello, non eviterebbe che queste quistioni si trascinassero in lungo, perchè malgrado l'esecutorietà provvisoria, può il ricorso in appello essere fatto.

L'onorevole Chiaves sa che l'esecuzione provvisoria si accorda in base a' criteri ben diversi da quelli che esisterebbero in concreto, come a modo d'esempio, quando urge di provvedere e quando c'è una certa probabilità che l'azione sia fondata, perchè si basa sopra un documento; e così in tutti gli altri casi determinati dal Codice di procedura civile. Ma allora non è esclusa la facoltà dell'appello, giacchè l'appellazione ha il pieno suo effetto malgrado l'esecuzione provvisoria.

Non è questo però il caso nostro, onorevole Chiaves. Qui invece può essere probabilmente modificata la decisione data dai primi periti. Uno ottiene in via amministrativa la determinazione dell'indennizzo nella somma di lire 300; esso non è soddisfatto di tale indennizzo e ricorre in appello. Quale opportunità avrebbe la disposizione legislativa che dichiarasse esecutoria provvisoriamente la decisione pronunciata in prima istanza? Io non lo vedo. Perciò, manifestando l'avviso della Commissione, io dico che essa non sarebbe lontana dall'ammettere che l'appello potesse essere fatto soltanto per le somme superiori alle lire 300, cioè nei casi nei quali i periti che determinano l'indennizzo in via amministrativa, lo stabiliscano in una somma superiore alle lire 300. Ma, quanto all'esecuzione provvisoria, la Commissione crederebbe che si dovessero applicare le disposizioni generali di legge, e precisamente quell'articolo del Codice di procedura che specificatamente dispone quando l'esecuzione provvisoria della sentenza di prima istanza debba essere accordata, e quando debba essere negata.

CHIAVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala può parlare.

GUALA. Io ho chiesto di parlare quando ho udito l'onorevole relatore, che pure appartiene al Foro, creare una distinzione fra i diritti che sono valutati a più di 300 lire e quelli che lo sono a meno.

Io davvero non arrivo a comprendere la distinzione fatta dall'onorevole Griffini.

O è un diritto quello, che i proprietari hanno, di ricorrere in appello per fare determinare, meglio che non abbia saputo fare il tribunale, l'indennità, alla quale essi hanno diritto per la devastazione ordinata nei loro terreni per impedire la propagazione della fillossera, e questo diritto si deve provare con tutti quei gradi di giurisdizione e con tutti quei riti che sono consentiti a tutti i cittadini, in casi consimili, dal Codice di procedura civile; o non è un diritto, e allora siete padroni di fare man bassa sopra questo stato giuridico nel quale si trovano i proprietari stessi, e impedire anche l'appello, come si era la prima volta proposto dalla Commissione.

Ma che sia un diritto non è discutibile. Ora, se è tale, come potete creare una nuova distinzione, passando sul diritto comune attraverso al Codice di procedura civile, il quale stabilisce per norma che qualunque azione, qualunque diritto fatto valere giuridicamente, ove abbia un importo superiore alle 30 lire, cioè che non sia di competenza del conciliatore, è appellabile? Perchè volete determinare che in una legge particolare il diritto comune possa essere violato unicamente perchè vi pare che le

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

300 lire abbiano o non abbiano un valore tale da meritare un giudice di appello?

Le 300 lire per un ricco proprietario saranno poco meno che niente; ma ci sono dei proprietari pei quali le 300 lire rappresentano tutto o quasi tutto il frutto del loro asse patrimoniale. E costoro, perchè sono più poveri, vedranno il loro diritto, che in faccia alla legge deve essere altrettanto sacrosanto quanto quello del milionario, manomesso unicamente perchè è inferiore a lire 301? Vi par giusto?

Io davvero convengo nell'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves, il quale è perfettamente logico e sta nel diritto comune.

È logico in ordine alla legge, la quale ha bisogno di misure pronte. Imperocchè si dice: sia pure che la sentenza del tribunale abbia esecuzione pronta e immediata, ma non interdite al proprietario il diritto di far valere al giusto la sua proprietà, che sia stata deteriorata colla devastazione dei vitigni.

L'onorevole relatore dice che sarebbe inutile l'appello, il giorno in cui fosse stata eseguita la sentenza.

No, onorevole relatore; imperocchè la perizia, che rimane come documento, e meglio della perizia la proprietà, che rimane ad attestare quanta parte di vitigni portasse sopra di sè, sono documenti sufficienti, su cui qualunque giudice può ulteriormente pronunciarsi. Per conseguenza a me pare che qui non ci sia ragione sufficiente per passar sopra al diritto comune, ed impedire ciò che è facoltà sacrosanta per tutti i cittadini, di avere cioè il secondo ed il terzo grado di giurisdizione. Credo però che possa essere accolta la proposta dell'onorevole Chiaves, la quale è conciliativa fra i due sistemi, stabilendo da una parte che la sentenza del tribunale abbia una esecuzione pronta, e dall'altra parte che sia mantenuto il diritto al proprietario di ricorrere in appello, perchè venga meglio stimata di quello che lo fosse la prima volta la proprietà, di cui egli sia stato privato. Qui mi pare che la Camera non abbia modo di uscirne se non accettando l'emendamento dell'onorevole Chiaves; imperocchè dopo le cose che si sono dette da una parte e dall'altra, e considerando lo stato della discussione, mi pare che non sia accettabile nè la proposta della Commissione, nè la prima proposta del disegno di legge, nè quella dell'onorevole Ercole. Io voterò per l'emendamento Chiaves.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Io non voglio abusare del tempo prezioso della Camera, tanto meno poi, dopo il discorso dell'onorevole Guala.

Io credo che l'onorevole relatore della Commissione e l'onorevole Ercole non abbiano avuto presente al pensiero il modo, con cui è frazionata la proprietà nella massima parte di quei terreni, che sono coltivati a viti. Quando essi vogliono far distinzione tra una indennità inferiore a lire 300 ed una indennità superiore, non badano che tolgono l'appello alla più parte dei casi, e che anzi lo tolgono forse a coloro, che hanno maggior interesse a veder riparato un errore, quando in un errore fossero veramente incorsi i primi giudici.

Quindi, io credo che la proposta dell'onorevole Ercole non potrebbe essere ammessa; e, ripeto, giacchè la mia proposta sodisfa allo scopo che l'onorevole Ercole voleva raggiungere colla sua, io sperava che la Commissione, nello stesso modo che aveva fatto buon viso a quella dell'onorevole Ercole, avrebbe potuto anche far buon viso alla mia.

Senonchè l'onorevole relatore disse: vedete che i criteri per l'esecuzione provvisoria sono diversi da quelli, che vorrebbero esser seguiti in questa materia; ed aggiunse delle cose che, per poco che siamo informati delle faccende legali, non ci possono essere sconosciute; ricordandoci i criteri che secondo il Codice di procedura civile sono titoli per dare motivo all'esecuzione provvisoria.

Io dirò che sono perfettamente d'accordo coll'onorevole relatore, e che trovo plausibilissime le sue considerazioni; e tanto plausibili che fu appunto per questo che io mi son permesso di fare la proposta di segnare in questo disegno di legge un caso distinto e speciale, in cui le sentenze dovessero essere esecutorie; quindi le parole dell'onorevole relatore non hanno fatto che stabilire la necessità di inserire in questa legge la disposizione, che mi sono pregiato di sottoporre al giudizio della Camera, e che confido che essa vorrà accogliere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, relatore. Io ho chiesto di parlare per rispondere all'onorevole Guala.

L'onorevole Guala ha notata la circostanza, che io pure appartengo al foro, per far le sue meraviglie; vedendo che io distinguo le cause per somme piccole dalle cause per somme grosse, e sostengo la massima che diversi criteri debbano applicarsi quanto alla celerità dei procedimenti nelle liti piccole e nelle liti grosse.

Ma io gli osservo che questo è il sistema adottato universalmente dalla legislazione nostra, e dalle legislazioni degli altri paesi. Quindi per le cause piccole si ammette il procedimento sommario, e per le cause grosse no; per le cause piccolissime è competente il giudice conciliatore, per le cause che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

giungono a lire 1500 (lo sa benissimo l'onorevole Guala, e mi rincresce di doverlo notare in questa circostanza), per le cause dunque che giungono a lire 1500 sono competenti i pretori, e per le cause superiori a detta somma sono competenti invece i tribunali.

Dunque il criterio dell'entità del credito viene sempre considerato come un elemento importantissimo per la determinazione dei mezzi più o meno rapidi, coi quali le cause si debbono trattare. Nel caso nostro poi, di una legge del genere di quella che stiamo discutendo, abbiamo l'esempio della Francia, che è stato molto opportunamente avvertito dall'onorevole Ercole.

Ecco che cosa dispone in proposito la legge francese:

« Les juges de paix connaîtront sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever. »

Quali sarebbero le ragioni, per le quali noi dovremmo abbandonare questo sistema, il quale si presenta opportunissimo? Facciamo che le cause piccole si sbrighino sollecitamente, e che coloro, i quali hanno dei crediti molto vistosi e possono fare maggiori spese, impieghino anche maggior tempo e seguano procedure più lunghe per esercitare i loro diritti.

Mi limito poi a far avvertire all'onorevole Chiaves che qui non siamo nel caso, in cui si abbia bisogno di esecuzione parata.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ringrazio l'onorevole Chiaves che col suo emendamento ha messo in rilievo un dubbio grave, il quale sorge dalla compilazione dell'articolo 3. L'onorevole Chiaves crede di poter sostituire all'emendamento Ercole il suo...

CHIAVES. Al capoverso.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. All'ultimo capoverso, sta bene; ma egli parmi ritenga che l'appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza, possa essere cagione di ritarde all'attuazione dei provvedimenti amministrativi per la distruzione dei vitigni.

Ora, nel pensiero della Commissione, e certamente in quello del Ministero, si fece una vera concessione quando si ammise il ritardo dell'esecuzione del provvedimento della distruzione del vigneto, finchè non si fosse proceduto alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere.

Ora, se si pensi che la distruzione non solo non si ha da eseguire in pendenza della perizia, ma nemmeno dopo, perchè le parti possono non acquietarvisi, e possono esperire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria, sarebbe forse meglio rinunziare assolutamente alla potestà di applicare il rimedio della distruzione, anzichè protrarne l'attuazione all'esito dei giudizi dinanzi ai magistrati ordinari.

Parlandosi dunque dell'indole dell'appello che l'onorevole Chiaves vuole essenzialmente devolutivo, bisogna avvertire che l'esecuzione della sentenza del giudice unico, secondo il sistema del progetto concordato, non si riferisce menomamente all'esecuzione del comma c, cioè della distruzione del vigneto infetto o minacciato d'infezione, ma bensì all'esecuzione della sentenza rispetto all'ammontare dei danni. Sotto tale aspetto, non ha alcuna importanza l'emendamento dell'onorevole Chiaves. Non così ov'egli ammettesse che tutto deve restare sospeso fino all'esito del giudizio sull'indennizzo.

Ora osservo che il capoverso c determina che, occorrendo, si debba procedere « alla distruzione di tutto o di parte del vigneto infetto e di altri vigneti in prossimità. »

Però, mentre per il primo e per il secondo capoverso l'autorità amministrativa procede senza alcun ostacolo all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi sui vigneti e terreni adiacenti, per il terzo capoverso è detto che ove lo si dovesse applicare, si abbia da procedere prima ad una perizia.

Ora io ritengo che l'intendimento della Commissione, come quello del Ministero, sia che si arresti l'esecuzione della distruzione del vigneto soltanto finchè non è eseguita questa perizia.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se però, eseguita la perizia, la si impugni sia dal prefetto, sia dall'avente diritto all'indennizzo, deve ritenersi fuori dubbio che nulla deve intanto impedire l'esecuzione della distruzione del vigneto; e non solo non si deve, a tal uopo, attendere l'esito di un possibile appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza intorno agli indennizzi, ma nemmeno la sentenza di prima istanza, nè deve farsi scorrere il termine dei 30 giorni entro i quali si può ricorrere all'autorità giudiziaria contro il giudizio amministrativo dei periti.

D'altra parte, qualunque possa essere il principio di diritto intorno ai diversi gradi di giurisdizione nei giudizi di mero interesse privato, poichè qui versiamo in materia di pubblica utilità, giustamente si ritiene che non è lecito di portare all'infinito l'attuazione del provvedimento della distruzione del vigneto. Il solo fatto dell'isolamento della

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

zona infetta, di cui parla il capoverso a) dell'articolo 2, non basterebbe a preservare dalla propagazione della malattia.

Frattanto, ad eliminare in modo assoluto il dubbio che, dopo la perizia fatta da un perito eletto d'accordo, ovvero dai tre periti scelti nel modo indicato nei capoversi primo e secondo dell'articolo 3, si abbia ancora a ritardare la distruzione del vigneto, è bene si aggiunga uno schiarimento nell'articolo stesso.

CHIAVES. Chiedo di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Quindi, lasciando alla Camera il decidere se si abbia ad ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole Ercole, o quello proposto dall'onorevole Chiaves, od anche eliminare del tutto l'ultimo capoverso dell'articolo col quale si esclude l'appello e il ricorso, a me preme sia rimosso ogni dubbio sulla più pronta esecuzione della distruzione del vigneto infetto.

Quindi proporrei questo emendamento: al terzo capoverso dell'articolo 3, dove è detto: « se le parti, ecc. », premetterei queste parole: « senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti, di cui nel comma c), ove le parti non intendano, ecc. »

Io limito frattanto la mia istanza alla Camera, a consentire l'aggiunta delle accennate parole. Quanto all'accoglienza dell'emendamento dell'onorevole Ercole o di quello dell'onorevole Chiaves, mi occorre di schiarire un dubbio. Quando nella Commissione fu concordato il metodo, che io riconosco eccezionale, di procedimento, si ebbe di mira principalmente la qualità degli enti che vi erano interessati. Sono lo Stato e la provincia, che devono indennizzare. Ora l'indennità che dovrà gravare sopra lo Stato e la provincia, dovrà essere per una somma certamente nota, perchè il Ministero difficilmente ordinerebbe una distruzione per valori molto ingenti, e che potrebbero rendere problematica l'efficacia di impedire la diffusione del nocivo insetto.

Ma se, alla spesa inevitabile d'un equo indennizzo, si deve aggiugnere l'incognita di liti svariatissime che hanno da fare il loro corso secondo le spinte dell'interesse e dei calcoli dei privati cittadini, e secondo, sia pur detto, i sistemi che saranno adottati dallo Stato e dalla provincia, i quali alla loro volta possono talvolta tormentare i privati, i danni potrebbero riuscire incommensurabili.

Ecco le ragioni, per cui attuando il concetto che nella legge sul contenzioso amministrativo è stabilito, pel quale concetto, contro le ordinanze dei prefetti in materia demaniale e comunale, è deferito, naturalmente in ultima istanza, alla Corte d'appello il giudizio; attuando quel medesimo concetto che,

in altro disegno di legge a proposito dell'abolizione del vagantivo, è stato adottato; si è creduto sulla materia in esame non di derogare ai principii, ma di tenere conto dell'interesse prevalente e pubblico per limitare gli effetti di un male che alla sua volta è un'altra fillossera, cioè dello spirito di litigare, il quale lascia un'alea grandissima sia a danno dei corpi morali, sia a danno dei privati. Fatte queste osservazioni, replico, io mi rimetto alla Camera quanto alla votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Ercole, ovvero di quello dell'onorevole Chiaves.

PRESIDENTE. Ora, per procedere secondo il regolamento, pregherei la Commissione di dire se accetta la proposta dell'onorevole ministro.

GRIFFINI, relatore. La Commissione accetta che si premettano alle parole « ove le parti » le altre suggerite dall'onorevole ministro « senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti, di cui nel comma c. »

PRESIDENTE. Il terzo capoverso comincerebbe adunque così: « Senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti, di cui nel comma c dell'articolo 2, ove le parti, ecc. »

La Commissione accetta pure l'emendamento dell'onorevole Ercole, ovvero non lo accetta? E badi, onorevole relatore, l'accettazione di quello dell'onorevole Ercole vuol dire l'esclusione di quello dell'onorevole Chiaves.

GRIFFINI, relatore. La Commissione non accetta nè l'uno nè l'altro di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non accettando nessuno dei due emendamenti, domando ai due proponenti se li mantengono. Onorevole Ercole mantiene il suo?

ERCOLE. Ho dichiarato il motivo per cui mantengo...

PRESIDENTE. Dunque lo mantiene. (*L'onorevole Ercole dice alcune parole non bene intese*) Permetta che continui. Onorevole Chiaves, mantiene il suo?

CHIAVES. Io mantengo il mio emendamento, e tanto più lo mantengo dopo le parole dell'onorevole ministro, il quale sostanzialmente non l'ha combattuto. Soltanto ha creduto che il mio emendamento sollevasse una questione che egli pensò di risolvere con quella sua premessa. Ma forse l'onorevole ministro non ha badato che all'autorità giudiziaria non si ricorre che sulla questione della stima, e non potrà mai succedere che si ricorra alla autorità giudiziaria riguardo alla distruzione delle piante.

Quindi mi pare che sarebbe superflua l'aggiunta che l'onorevole ministro ha creduto di fare.

Ad ogni modo, siccome quest'aggiunta non fa ostacolo al mio emendamento, io non fo difficoltà che venga adottata.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

PRESIDENTE. Allora io comincio dal chiedere alla Camera se su questi due emendamenti che sono respinti dalla Commissione, essa voglia che si apra un'ulteriore discussione. Coloro i quali intendono che si debba continuare la discussione su questi due emendamenti sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera di continuare la discussione sugli emendamenti proposti dagli onorevoli Ercole e Chiaves.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Dirò pochissime parole.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CAVALLETTO. Io aveva domandato la parola prima che l'onorevole ministro proponesse il suo emendamento, inquantochè questo emendamento appunto mi pareva indispensabile.

Se si vuol togliere il male, bisogna rimediarsi non appena che se ne ravvisi l'esistenza; ma la procedura proposta nell'articolo 3 rendeva inutile questa legge.

Coll'emendamento dell'onorevole ministro in qualche modo si provvede. Se questa legge sarà di una qualche utilità, si dovrà appunto alla procedura brevissima che è determinata da quell'emendamento.

Noi abbiamo disposizioni consimili nella legge di espropriazione per utilità pubblica. Quando l'espropriazione è richiesta da cause e ragioni urgentissime di sicurezza e di utilità pubblica, si procede alla espropriazione con una procedura sommaria, anzi, *sommariissima*.

Non si premette neppure la stima, ma si constata soltanto la situazione e la condizione della proprietà da espropriarsi; e dopo ciò si fa l'espropriazione; poi si fa la stima del fondo e in via giudiziaria si risolvono le questioni, che sulla stima e sul prezzo della indennità del fondo espropriato possono insorgere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Cedo il mio turno all'onorevole Mazza.

MAZZA. Posso ingannarmi, ma a me sembra che così l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, come l'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves siano superflui rimpetto a quel che l'articolo dispone nel terzo capoverso.

Questo dispone infatti, che l'autorità giudiziaria non deve conoscere che gli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno all'esistenza dell'insetto, ed alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo. L'ultimo capoverso poi esclude la facoltà dell'appello e dei ricorsi.

La Commissione ha detto quale era il proposito che l'aveva mossa a stabilire questa divergenza

dalla procedura ordinaria; cioè perchè si potesse liberamente procedere alla stima del danno recato al proprietario, e nello stesso tempo diminuire le spese, che, per effetto di tale stima, verrebbero a cadere o sullo Stato, o sulla provincia, o sul comune, secondo che è disposto dagli articoli successivi.

Ora l'onorevole Chiaves dice: perchè volete voi derogare alla procedura ordinaria, se questa vi fornisce il mezzo di procedere innanzi nei lavori, nelle stime di cui si tratta, dando *parata esecuzione* alla sentenza, senza escludere l'appello? Non escludete l'appello, date esecuzione alla sentenza, e voi non troverete verun ostacolo a procedere nei lavori vostri.

Ciò è verissimo: ma io fo osservare all'onorevole Chiaves che a ciò provvede abbastanza il capoverso antecedente. Poichè l'atto amministrativo non può trovare ostacolo nell'autorità giudiziaria; poichè, nello stesso caso accennato dall'onorevole ministro, in cui si trattasse di distruzione dei vigneti per ovviare alla fillossera, a tutto ciò che si potrà liberamente venire senza che vi sia ostacolo nell'appello; ne consegue, che l'ultimo capoverso sarebbe del tutto inutile, e gli emendamenti proposti affatto superflui.

CHIAVES. Chiedo di parlare.

MAZZA. Tanto è che voi diate esecuzione alla sentenza, quanto è che voi stabiliate, come si prescrive nel capoverso antecedente, che l'atto amministrativo avrà la sua esecuzione, salvo le contestazioni che possono naocere sul diritto. E, se non ci fosse quest'articolo, ci sarebbe, come fa osservare la stessa relazione della Giunta, l'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo, che nega appunto all'autorità giudiziaria la facoltà di derogare all'atto amministrativo.

Se queste cose stanno come a me paiono, l'ultimo capoverso diventa, ripeto, inutile: e se si vuol fare qualche cosa che diminuisca le spese giudiziarie per le liti, che possono sorgere circa le stime, e che devono ricadere sopra lo Stato, le provincie e i comuni, non parmi ci sia altro modo che quello fornito dalla legge francese, la quale prescrive che, quando si tratta di un valore inferiore, non già a 300 lire, come proponeva l'onorevole Ercole, ma a sole 100, non ci sia facoltà d'appello. E giacchè abbiamo l'esempio di questa derogazione alla procedura comune; e poichè, anche nella nostra procedura, c'è qualche esempio di tali derogazioni, come quando si tratta di cause pel minimo valore di lire 30, sulle quali decidono i conciliatori senza appello, possiamo pure, me lo permetta l'onorevole Guala, massime trattandosi di vantaggiare lo Stato

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

e i comuni in un caso che merita tutta la nostra considerazione, possiamo, dico, stabilire che, quando si faccia questione d'un valore di sole 100 lire, non ci sia la facoltà d'appellare.

Questa, secondo me, è l'unica maniera di dare un valore all'ultimo capoverso dell'articolo 3, che, altrimenti, ripeto, non avrebbe ragione d'essere mantenuto, dopo che il capoverso antecedente ha stabilito, che gli atti amministrativi avranno sempre il loro libero corso, non ostante il giudizio dei danni che spetta all'autorità giudiziaria. E, ciò premesso, la Commissione vedrà, se non si debba, o sopprimere il capoverso che chiude l'articolo, oppure adottare la proposta dell'onorevole Ercole, restringendola però a lire 100 invece di 300.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. L'onorevole Mazza dice che è inutile l'ultimo capoverso.

Io potrei o no consentire con lui nel sopprimerlo; ma la ragione per cui egli dice che è inutile, mi perdoni, credo che sia sbagliata.

Egli crede che l'ultimo capoverso sia inutile, perchè quello precedente accenna agli effetti dell'atto amministrativo, ed aggiunge che per la sua natura stessa l'atto amministrativo non può sopportare un ritardo pel solo fatto dell'appello.

Ma badi l'onorevole Mazza, non si tratta del solo atto amministrativo, nè degli effetti dell'atto stesso: si tratta della stima dei danni, della somma che l'autorità giudiziaria darà o non darà, con una sentenza, alla parte che si crede lesa. Questo non è un atto amministrativo; quindi la sua ragione non mi sembra calzante.

Quando alcuno si crede lesa dall'aggiudicazione fatta dall'autorità giudiziaria di una somma minore di quella cui crede aver diritto, non so perchè l'onorevole Mazza dica che si deroga ai principii generali, ammettendo il ricorso; che non vi debba essere l'appello, e che la parte debba in santa pace subire quella condanna.

Ora poi l'onorevole Mazza è venuto a complicare la questione con un'altra proposta. Egli dice: Se l'onorevole Ercole vuole l'inappellabilità sino a lire 300, io propongo di ridurre questa cifra a lire 100.

Ma qui siamo in termini troppo vaghi. Badi che secondo la legge francese la competenza del conciliatore si estende fino a lire 100, mentre presso di noi non si estende oltre le lire 30; quindi le considerazioni messe innanzi dall'onorevole Mazza, mi pare che non possano reggere.

A me pare quindi evidente che la mia proposta, mentre soddisfa ai principii generali, non impedisca lo scopo della celerità che si propongono e il Mini-

stero e la Commissione; non saprei pertanto comprendere perchè si dovrebbe respingere quella proposta e fare in tal modo un'eccezione ai principii generali.

Infine, la mia proposta toglie il meno che si possa ai principii generali, ed è in forza di queste considerazioni, che io prego la Camera di volerla accogliere; e spero che l'accoglierà.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ritira il suo emendamento, e vi sostituisce il seguente: « È esclusa la facoltà d'appello sino alla somma di lire 100. »

ERCOLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. La Camera rammenterà che in principio del mio discorso io mi sono riferito alla legge francese; ed era mio intendimento di proporre il limite, del quale io parlava, nella somma di lire 100; ma avendo comunicato questa mia proposta all'onorevole relatore, e agli altri onorevoli membri della Commissione, mi si osservò che sarebbe stato meglio di aumentare la somma. E siccome ordinariamente gli emendamenti è difficile che vengano approvati se non sono accettati dal Ministero e dalla Commissione, così io mi era deciso a portare quella somma da 100 a lire 300. Ma dico francamente che io volevo proporre il limite di lire 100, precisamente perchè aveva in mio favore un precedente molto autorevole, quale è quello della legge francese, dalla quale noi abbiamo preso quasi tutti gli articoli.

Questi articoli non hanno dato motivo a nessuna discussione, tanto nel Senato che nell'Assemblea di Versailles.

L'onorevole Chiaves ha presentato un emendamento alla mia proposta. In principio mi pareva che quest'emendamento si potesse adottare, ma ora dico all'onorevole Chiaves di badare all'articolo 363 del nostro Codice di procedura civile, che stabilisce i casi, nei quali le sentenze sono esecutorie nonostante appello.

Quante volte all'onorevole Chiaves, valente giurconsulto come egli è, sarà occorso di avere fra le mani una sentenza dichiarata esecutoria, nonostante appello, e non gli sia poi riuscito di ottenere dall'autorità giudiziaria di appello un'inibitoria all'esecuzione provvisoria della detta sentenza?

Io, per esempio, non è molto tempo, avendo avuto occasione di esaminare una sentenza di un pretore che mi pareva ingiusta, tuttochè fosse dichiarata esecutoria nonostante appello, da me tosto presentata al tribunale di appello, chiesi le inibitorie e le ottenni a norma dell'articolo 484 dello stesso Codice e quella sentenza non ha avuto più esecuzione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

L'articolo 3, terzo capoverso, che noi discutiamo, stabilisce che l'autorità giudiziaria non deve conoscere, che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine sull'esistenza dell'insetto, e alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo. È manifesto che dopo ciò, i tribunali non potranno conoscere che della stima del danno. Ora dopo l'emendamento dell'onorevole Chiaves, che segue il paragrafo antecedente, e secondo il quale la sentenza del giudice sarebbe *esecutoria nonostante appello*, a mio avviso, questa disposizione, è al tutto superflua, e per avere un significato, dovrà avere questo, e che sarebbe enorme, che, cioè, quando una sentenza sia contraria all'atto amministrativo, dovrà essere provvisoriamente esecutoria anche contro l'atto amministrativo medesimo; il che, secondo la mia opinione, è assurdo, e perfettamente contrario tanto allo spirito di questa legge, quanto all'articolo 4 della legge generale sul contenzioso amministrativo. Non mettiamo adunque il Senato nella necessità di fare giustizia di questo assurdo, quando per avventura la Camera lo approvasse.

Prego pertanto l'onorevole Chiaves di non fare questioni di puntiglio. Ognuno di noi dice quello che crede più conveniente nell'interesse generale affinché le leggi riescano buone.

Io non ho inventato il mio emendamento; ripeto ancora una volta che l'ho preso dalla legge francese.

È bene che una volta questa questione sia risolta.

GRIFFINI, *relatore*. Sorgo unicamente per dichiarare all'onorevole Ercole che, se la Commissione non ha potuto accettare il suo primo emendamento relativo alla somma di lire 300, tanto meno può accettare il secondo, che accorderebbe l'appello per tutte le somme superiori alle lire 100.

Per ciò la Commissione deve mantenere la deliberazione precedente, e prega la Camera di voler votare l'articolo tale e quale è stato proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli.

MARTELLI. Perdoni la Camera se in una discussione già un po' prolungata io mi permetto di esporre una considerazione.

Veramente, quando si piglia a leggere l'articolo 3, quale fu concordato tra il Ministero e la Commissione, conviene confessar francamente che non si arriva a comprendere quale rimedio d'appello sia stato inteso di togliere e quale scopo si abbia voluto raggiungere.

In sostanza mi pare (e l'ho desunto dalle dichiarazioni del Ministero e da quelle della Commissione) che ciò che importa ai proponenti si è di non avere ostacoli all'esecuzione del provvedimento amministrativo di distruzione dei vegetali infetti. (*Mo-*

vimenti) Questo e non altro mi pare che si voglia ottenere.

Ma se si considera l'articolo 3, noi vediamo (massime dopo l'emendamento introdotto dal ministro) che esso in sostanza dispone: « senza che sia mai interrotta nè sospesa la esecuzione dei provvedimenti amministrativi, ove avvenga il caso di reclami contro le perizie, l'autorità giudiziaria potrà bensì conoscere della stima, ma non potrà mai conoscere della natura intrinseca dei provvedimenti amministrativamente adottati. » Dopo di ciò poi si direbbe: « È tolta qualsiasi facoltà di appello o di ricorso. »

Ora, per essere logici, poichè quest'ultimo capoverso segue appunto la parte dell'articolo, in cui è cenno delle questioni giudiziarie, si dovrebbe interpretare nel senso che l'appello precluso sia quello giudiziale; ne deriverebbe adunque che quegli, il quale abbia avuta la stima dei vigneti da distruggersi per effetto di questa legge, ma non l'abbia potuta accettare, e l'abbia impugnata giudizialmente, non abbia alcun diritto di ulteriore reclamo dopo una sentenza del giudice di primo grado.

Tale è il significato dell'articolo del progetto in esame, preso quale ora sta. Ma ne sarebbero giuste le conseguenze?

Credo che no, e credo anzi che in questo modo si vada a commettere una grave iniquità e una irragionevole derogazione alle leggi generali dello Stato. L'autorità giudiziaria, presentandosi una di tali questioni, perchè mai dovrà deciderne soltanto in prima istanza e senza appello? Per qual causa o ragione sarà il cittadino costretto a subirsi una perizia giusta o no che sia, quando essa abbia ricevuto conferma in un primo giudizio? Altro è il provvedimento amministrativo, ed altro è il giudizio di indennità che ne può conseguire.

Lo stesso articolo 3 in questione, in perfetto accordo colla legge cardinale sul contenzioso amministrativo, la quale determina le facoltà dei poteri amministrativo e giudiziario, dichiara già che il provvedimento amministrativo dev'essere inattuabile ed eseguibile senza nessun rimedio.

Per avventura adunque e Ministero e Commissione hanno inteso di escludere puramente e semplicemente i ricorsi in via amministrativa... (*Voci. No! no!*) Se questo fosse il concetto della legge, il che però non si può desumere dalla lettera di essa, io sarei dispostissimo a rispettarlo. Si tratta invero di un provvedimento d'interesse generale, il quale, per così esprimermi, ha diritto alla sua esecuzione contro il privato, e ad una esecuzione pronta, sommaria senza freno di sorta.

Ma se si vuole spingere la cosa fino a togliere il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

diritto d'appello là dove l'interesse generale ha cessato d'esistere, là dove non si agita più che una questione del mio e del tuo, là dove non si tratta più che di conoscere se la stima sia o meno rispondente al vero, in questo caso io non mi vi posso adattare perchè non giungo a scoprire per quale ragione, nè d'indole generale, nè d'indole particolare, abbiassi a derogare ai principii della nostra legislazione, che sono poi i principii eterni del giusto e del vero.

Quindi dichiaro che non potrei passare alla votazione dell'articolo in discorso, se non venisse completamente levata l'ultima parte dell'articolo 3, o se mantenendola, non venisse chiaramente spiegato lo scopo medesimo, spiegato cioè che è tolta la facoltà d'appello e di ricorso in via amministrativa, ma che una volta portata la questione davanti all'autorità giudiziaria è lasciato che essa segua l'ordinario corso, per distoglierla dal quale, non vi ha nel caso concreto nessun serio motivo.

Da quanto ho detto, ed ho detto brevemente, non so se avrò raggiunto lo scopo di far ben comprendere il mio concetto, ma prego i colleghi di considerare di quanto verrebbe ad essere migliorata la legge colla soppressione di quest'ultima parte dell'articolo 3, nè questa soppressione dovrà interpretarsi giammai nel senso dell'onorevole Mazza, ma sì veramente nel senso che una volta portata la causa all'autorità giudiziaria essa abbia il seguito che per ogni altra civile contestazione è stabilito nelle leggi di procedura.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io devo uno schiarimento all'onorevole Mazza.

Forse egli non ha tenuto presente il primo comma dell'articolo 3, il quale interdice l'esecuzione del capoverso c) finchè non siasi fatta la stima dei vegetali e dei frutti da distruggere.

Ora, quando vi ha un giudizio relativo alla perizia, sorge naturalissimo il dubbio che il concetto dell'onorevole Chiaves, di invocare l'esecuzione provvisoria, possa significare che, almeno sino alla sentenza di prima istanza abbia a sospendersi l'esecuzione del provvedimento, onde nel capoverso c). È forse ancor più naturale il concetto mio, dell'opportunità, cioè, di eliminare il dubbio del ritardo di quell'esecuzione al di là della perizia amministrativa.

Ecco la necessità dell'aggiunta che io mi sono permesso di presentare alla Camera.

DI SAMBUY. Farò in nome della Commissione due dichiarazioni: la prima deve assicurare l'onorevole Cavalletto, il quale ha osservato che i molti atti indicati dal primo capoverso dell'articolo 3 rendevano, se non inutili, molto meno efficaci le altre parti della legge.

Ringrazio l'amico Cavalletto di averci fatto os-

servare che nelle stampe che abbiamo sott'occhio si sono omesse tre parole che è necessario di ristabilire.

Dopo il verbo « procedono » bisogna aggiungere « colla massima sollecitudine alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere. » Queste parole « colla massima sollecitudine » è necessario di ristabilirle nel testo attuale, perchè non si possa supporre da nessuno che i vari atti voluti dall'articolo 3 riescano a portare tale una perdita di tempo da rendere nullo od inefficace l'effetto della legge.

L'altra dichiarazione è relativa all'importanza che ha preso la discussione in questo momento.

La Commissione non s'illudeva sulla gravità dell'ultimo capoverso dell'articolo 3; capiva che vi sarebbe stata molta difficoltà a farlo accettare dalla Camera; però, compresa dall'importanza di ottenere un giudizio in via sommaria, e di ottenere che si facesse al più presto con le minori difficoltà possibili, aveva creduto che la Camera gli avrebbe forse fatto buon viso. Ora, curandosi essenzialmente dello scopo finale della legge, della somma necessità di farla arrivare in porto e di non lasciarla pericolare nelle discussioni di secondaria importanza, non ha nessuna difficoltà di rinunziare intieramente all'ultimo capoverso dell'articolo 3. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

ERCOLE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Di Sambuy non insisto più sul mio emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ercole ritira il suo emendamento.

L'onorevole Chiaves mantiene il proprio?

CHIAVES. Perdoni la Camera, e voglia concedermi di fare una sola osservazione. Bisogna che la Camera ritenga che nel primo capoverso dell'articolo 3 è detto: « Ove si dovesse applicare il comma c) dell'articolo precedente, prima di dar principio ai lavori, ecc. » un perito scelto d'accordo fa la stima, e poi la stima si porta dinanzi all'autorità giudiziaria. Se si concede anche l'appello, senza dar luogo almeno all'esecuzione provvisoria della sentenza, quando potrete dar principio ai lavori? Ma evidentemente qualche cosa bisogna fare in proposito. E mi sorprende che la Commissione, la quale ha aggiunto quell'ultimo capoverso, ora l'abbandoni in modo assoluto, lasciando che si principino i lavori anche dopo un giudizio d'appello. Io capisco che i lavori non debbano ritardarsi fino a che sia esaurito anche un giudizio di appello, ma standomi a cuore i principii generali e i diritti di ognuno, desidero di conciliare una cosa con l'altra, e dico: emanata una sentenza da un primo giudice, sia dessa

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

provvisoriamente esecutoria, ed allora potranno aver principio i lavori.

Quando poi la parte si appelli, questo suo appello non osterà a che si compiano per parte dell'autorità amministrativa tutti quegli atti che questa reputerà necessari.

GRIFFINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Stiamo per venire ai voti, onorevole relatore!

CHIAVES. Conseguentemente mantengo la mia proposta.

GRIFFINI, *relatore*. Prego l'onorevole Chiaves di considerare che qui abbiamo due ordini di fatti completamente distinti. Abbiamo ciò che si fa in linea amministrativa; abbiamo ciò che si fa in linea giudiziaria.

In linea amministrativa, prima di dare principio ai lavori, il perito procede alla stima. Ma dopo fatta la stima... (*Il deputato Chiaves parla con un deputato che gli è accanto*)

Prego, onorevole Chiaves, di volermi ascoltare... dopo fatta la stima in linea amministrativa...

CHIAVES. Ma che linea!

GRIFFINI, *relatore*... i lavori vanno avanti, non possono mai essere sospesi dall'azione giudiziaria, nè esercitata in prima, nè in seconda istanza, nè in Cassazione, supposto che si ammetta anche il ricorso.

Dunque distinguiamo completamente i due fatti: l'amministrativo ed il giudiziario.

Non si può entrare nella vigna ad applicare la legge se non dopo la stima amministrativa. Appena questa è compiuta, le persone incaricate dal Ministero entrano nella vigna, applicano la legge, e la causa si può fare poi entro 30 giorni, o soltanto in prima o anche in seconda istanza, come la Camera ammetterà; ma la lunghezza maggiore o minore della causa giudiziaria in prima od in seconda istanza non può mai in nessun caso arrestare l'esecuzione della legge, tanto più dopo l'emendamento esplicativo stato proposto dall'onorevole ministro e da noi accettato, col quale si dice che senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti, come al comma c, se le parti non intendono di acquetarsi alla perizia amministrativa, procedono poi alla causa in via giudiziaria. Questo riflesso, qualora l'onorevole Chiaves voglia porvi mente, vedrà che toglie di mezzo completamente l'obbiezione da lui fatta. (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

L'onorevole Chiaves mantiene il suo emendamento, mentre la Commissione invece propone di sopprimere il capoverso, al quale l'emendamento Chiaves si riferisce.

Incominceremo dal votare l'emendamento Chiaves. Lo rileggo: « Sostituire all'ultimo comma dello articolo 3 il seguente:

« La sentenza dell'autorità giudiziaria sarà esecutiva provvisoriamente, nonostante appello. »

Coloro che approvano questo emendamento si alzino.

(Dopo doppia prova e controprova l'emendamento è approvato.)

Ora voteremo gli altri emendamenti.

Coloro i quali approvano l'emendamento dell'aggiunta dell'onorevole ministro, accettato dalla Commissione, che cioè il terzo capoverso si cominci colle parole: « Senza arrestare la esecuzione dei provvedimenti di cui nel comma c) dell'articolo 2, ove le parti, ecc. » sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Finalmente vi è un terzo emendamento proposto dalla Commissione, cioè che dopo le parole: « ed il terzo dal presidente del tribunale civile, procedono » si aggiungano queste: « colla massima sollecitudine. »

Coloro i quali approvano questo emendamento della Commissione sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo...

BIANCHERI. Mi occorre di fare una riserva e chiedo perciò facoltà di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Siccome al 3° capoverso di questo articolo è detto: « in tali casi » cioè là ove sorga conflitto, « il prefetto rappresenterà lo Stato e la provincia » così in questo articolo potrebbe infirmarsi il principio compreso nell'articolo 4, col quale si stabilisce che le spese, indennità od altro, siano sopportate per metà dallo Stato e per metà dalla provincia.

Ora a me preme di fare la riserva su questo articolo, e vorrei pregare l'onorevole presidente d'invitare la Commissione a tenere riservata la questione, affinchè io possa valermi del diritto di farvi le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Se nell'articolo 4 si stabilisse un principio contraddittorio a questo che ora fa nascere il dubbio dell'onorevole Biancheri, allora bisognerebbe modificare tutto l'articolo 3.

BIANCHERI. A me premeva di fare questa riserva.

PRESIDENTE. Ad ogni modo però mettiamo ai voti, con questa riserva, l'articolo 3 emendato, che rilegge:

« Ove si dovesse applicare il comma c) dell'articolo precedente, prima di dar principio ai lavori, un perito scelto di accordo dal prefetto e dal pro-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

prietario, ed in difetto una Commissione di tre periti, scelti l'uno dal prefetto della provincia, l'altro dal proprietario interessato, ed il terzo dal presidente del tribunale civile, procedono colla massima sollecitudine alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere.

« Quando il proprietario non nominasse il suo perito nel termine stabilito, provvederà il prefetto.

« Senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti, di cui nel comma c dell'articolo 2, ove le parti non intendano di acquietarsi alla stima possono, fra trenta giorni, esperire la propria azione davanti alla autorità giudiziaria. In tali casi il prefetto rappresenterà lo Stato e la provincia.

« L'autorità giudiziaria non deve conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dello insetto, ed alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo.

La sentenza dell'autorità giudiziaria sarà esecutiva precariamente nonostante appello. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per i vigneti attaccati dalla fillossera non è dovuto che il valore dei frutti pendenti per l'anno in corso. Per quelli distrutti per misura di precauzione sarà nella stima tenuto conto del pericolo di invasione al quale erano soggetti.

« Nel caso venga vietata per un determinato numero di anni qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente alla perdita derivante dalla impedita coltivazione di quelle piante erbacee che ordinariamente si allevano nei terreni circostanti.

« Nessuna indennità è accordata al proprietario che avesse importata la fillossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. La riserva, alla quale feci cenno poco fa, si riferisce all'articolo 5; ma, poichè l'onorevole presidente mi ha dato la facoltà di parlare, io mi permetto di sottoporre poche considerazioni riguardanti l'articolo 4 che è in discussione.

Mi piace innanzitutto di dichiarare essere mio convincimento che, tanto il Ministero, quanto la Commissione, siensi proposto di raggiungere, col presente disegno di legge, degli effetti pratici e effettivi.

Ora, a me pare che, a raggiungere quest'intento, occorra avantitutto non mettere gl'interessi delle popolazioni in conflitto colle disposizioni di questo disegno di legge, e specialmente far sì che le disposizioni della legge non vengano a violare i principii di giustizia e di equità.

Se questi due criteri sono, a parer mio, indispensabili onde la legge possa produrre effetti veri e

reali, mi duole di dover dichiarare che la Commissione ha intieramente mancato ai criteri medesimi nell'articolo di cui sto ragionando.

Ha intieramente mancato, onorevole Di Sambuy, poichè, probabilmente, degli onorevoli nostri colleghi, che compongono la Commissione, pochi conoscono come si sviluppi la fillossera, pochi ne hanno esaminati gli effetti...

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

BIANCHERI... mi perdoni l'onorevole Di Sambuy, e tanto meno conoscono i principii che furono applicati da altri Governi nei paesi dove questa malattia già si è sviluppata.

La Commissione nell'articolo 5 stabilisce tre casi. Stabilisce il caso in cui debba assegnarsi un'indennità ai proprietari dei vigneti, ove la fillossera già si è sviluppata e riconosciuta, e determina che la indennità debba corrispondere soltanto ad un anno del raccolto, ossia al raccolto pendente.

Ora, io fo osservare alla Commissione, prima di tutto che può accadere che la fillossera sia riconosciuta in un vigneto quando il raccolto non sia ancora pendente, e ciò anzi accade spessissimo, allorchando si procede alle elaborazioni necessarie alla coltivazione della vite; e, se la disposizione dell'articolo 5 volesse essere rigorosamente applicata, ciò ci condurrebbe a determinare che, quante volte non ci fosse raccolto pendente, nessuna indennità si dovesse ai proprietari. Mi basta accennare questa conseguenza per dimostrarne l'assurdità. Ma v'ha di più, ed è che quando pure la malattia fosse riconosciuta nel caso che il raccolto fosse pendente, non volendo assegnare altra indennità tranne quella che corrisponde al valore del raccolto medesimo, si commetterebbe una gravissima ingiustizia. L'onorevole Di Sambuy sa, quanto lo posso saper io, che la fillossera ha uno sviluppo che dura per un periodo di più e più anni, e che, se il raccolto può, durante questo periodo, scemare, è pur certissimo che una gran parte del raccolto stesso viene sempre ad ottenersi. Anzi mi preme di dichiarare che io, che abito regioni ove questi esempi si hanno sotto gli occhi, ho potuto riconoscere recentemente ancora che in vigneti già infetti dalla fillossera s'è potuto ottenere, mediante la cura alla quale il Governo francese ha con grande sollecitudine provveduto, che non solo il vigneto non venisse distrutto dalla fillossera, ma si conseguisse ancora un miglioramento ed un aumento nella produzione.

Ora domando alla Commissione come si possa pretendere di non assegnare al proprietario del quale si distrugge il vigneto, altro che il valore del raccolto pendente, mentre egli può sperare con fondamento, mentre può anzi avere la certezza di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

conseguire ulteriori raccolti, per quanto i medesimi possano essere diminuiti di qualche cosa. Come si può sollevare tale pretesa quando mediante le cure che la scienza suggerisce, si può avere sicura speranza di ottenere se non una completa guarigione, certamente una sufficiente resistenza onde il male non faccia ulteriore progresso? Questa disposizione della legge è adunque assolutamente una flagrante ingiustizia.

Nè minore ingiustizia è quella che occorre riguardo al secondo caso contemplato nell'articolo 5, in cui si determina che d'un vigneto non infetto dalla fillossera, ma però collocato in una regione dove ci sia minaccia d'infezione, si debba tenere conto, nello stabilire l'indennità, di questo pericolo. La Commissione dovrebbe sapere che questa malattia procede saltuariamente, e che spessissimo i vigneti, i quali sono contigui od in vicinanza ad altri vigneti, già attaccati dal male, ne rimangono, ciò nonostante, immuni per lunghissimi anni, mentre altri vigneti posti a grandissima distanza, si trovano tutto ad un tratto in vasi dall'insetto. Perciò quando si viene a determinare *a priori* che si debba tenere conto di questo pericolo, si commette una vera ingiustizia, perchè si stabilisce un criterio che non ha fondamento.

Mi duole egualmente di dover far osservare alla Commissione che essa ignora quali sieno le condizioni dei paesi in cui più probabilmente vi è il timore che la fillossera possa fare strage in quanto che nel terzo caso nel quale determina che l'indennità dei terreni per i quali si fa divieto di potere per lunghi anni fare altre coltivazioni, là ove determina che non si accordi una indennità, se non quella che corrisponde alla coltivazione delle erbacee, mi pare, onorevole Sambuy, che la Commissione abbia mancato di sufficiente cognizione pratica. Imperocchè essa dovrebbe conoscere che in molti paesi, dei quali poco fa ho ragionato, se venisse assolutamente proibita la coltivazione della vite, si potrebbero facilmente sostituire a questa, altre coltivazioni non meno produttive; perchè non si prestabilisce che questi terreni debbano abbandonarsi alla coltivazione delle piante erbacee.

Se adunque in un paese ove si vieta di coltivare ulteriormente la vite, si possono piantare agrumi, per esempio; se adunque si può sostituire altra coltivazione, perchè la Commissione pretende che la indennità non debba corrispondere che alla perdita derivante dall'impedita coltivazione di piante erbacee?

In una parola, la Commissione si è ispirata a sentimenti di giustizia, ed io non ne dubito punto, ma ha mancato di sufficienti elementi di cognizione (*Si*

ride — Interruzione), di pratica, nello stabilire i suoi criteri. Me lo perdoni la Commissione, io ragiono così perchè ho il profondo convincimento che nè essa, nè il Ministero vorranno sanzionare una disposizione che sia un'aperta offesa ai principii di giustizia.

Ora, ripeto, le disposizioni di quest'articolo sono una violazione dei più elementari principii di giustizia, e, onorevoli colleghi, quante volte le popolazioni sapranno che i loro interessi sono ingiustamente manomessi, è da ritenersi che essi resisteranno all'applicazione di questa legge, ed il beneficio che da essa, nell'interesse del paese, si vuol conseguire, non sarà soltanto allontanato, ma sarà interamente impedito.

Io credo che la Commissione, nella compilazione di quest'articolo, avrebbe dovuto preoccuparsi non solo dell'accertamento della perizia, dell'indennità, ma anche del modo come questa indennità dovesse essere corrisposta ai proprietari.

La legge sull'espropriazione, per ragione di pubblica utilità, determina che niun lavoro possa essere intrapreso se prima non siasi accertata l'indennità da corrispondersi al proprietario, e quindi determina il modo come questa indennità debba essere data, e in caso di conflitto, depositata presso la Cassa dei depositi: in una parola, la legge vuole che il proprietario non possa subire alcun danno, che egli sia interamente reintegrato nella somma che gli è dovuta.

Qui in questa proposta di legge si accenna al modo come la perizia dei danni dev'essere fatta, e dall'altra parte si tace interamente sulle norme, sui criteri da seguirsi per il pagamento dell'indennità.

Io mi immagino che l'onorevole ministro d'agricoltura e la Commissione vorranno, a questo riguardo, non dipartirsi dai principii generali della legge sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, chè, veramente non ne vedrei la ragione.

Onde, per le considerazioni che io ho esposte testè intorno alla disposizione poco giusta, dirò, di quest'articolo, e per l'accennata lacuna, io mi permetterei di presentare quest'articolo in sostituzione di quello della Commissione. L'articolo ch'io propongo s'ispira al concetto di lasciare che i periti abbiano facoltà di determinare i danni a seconda delle diverse circostanze, che è il principio a cui s'informa tutta la legislazione, cioè di seguire le norme della pura giustizia; ed in secondo luogo determina il modo come l'indennità debba essere pagata.

Per tutte queste considerazioni, ripeto, mi permetto di proporre, in sostituzione di quello della

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

Commissione, l'articolo cui ho già accennato e che è del tenore seguente:

« La perizia accerterà la somma dei danni ai quali dovranno sottostare i proprietari dei vigneti, per effetto delle disposizioni dei precedenti articoli, ed il pagamento della relativa indennità da corrispondersi ai medesimi sarà regolata dalla vigente legge sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. »

Io non domando altro se non che, nell'interesse della legge stessa, non si abbandonino quelle norme, quei principii di giustizia nei quali deve poggiare la legge medesima. Io non domando altro se non che si lasci che in ogni circostanza, in ogni luogo, a seconda delle verificazioni che si faranno, sieno risarciti i proprietari ai quali pei primi verrà ad applicarsi questa legge, onde essi non abbiano a soffrire gravissimi danni, e le disposizioni di legge non neghino alle popolazioni quella legittima soddisfazione che loro è dovuta. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Vuol mandare il suo emendamento?

L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare. (*Oh! oh! — Rumori*)

TORRIGIANI. Dirò poche cose in aggiunta alle osservazioni fatte dall'onorevole Biancheri, col quale mi trovo in perfetto accordo.

Con gli emendamenti dell'onorevole ministro concordati con quelli della Commissione, si è avuto molto riguardo ai proprietari, od almeno si è cercato di averne.

Ma quello che mi ha colpito proprio è stato l'articolo 4, dove è detto:

« Per i vigneti attaccati dalla fillossera non è dovuto che il valore dei frutti pendenti per l'anno in corso. Per quelli distrutti per misura di precauzione sarà nella stima tenuto conto del pericolo di invasione al quale erano soggetti.

« Nel caso venga vietata per un determinato numero di anni, qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente alla perdita derivante dalla impedita coltivazione di quelle piante erbacee che ordinariamente si allevano nei terreni circostanti.

« Nessuna indennità è accordata al proprietario che avesse importata la fillossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore. »

Orà noi dobbiamo sapere che sarebbe impossibile che i proprietari (mi dispiace che la maggior parte di essi non conoscano le leggi), chiamassero un'indennità qualora sapessero di avere contravvenuto alla legge.

Ma io poi so che in una circolare, stata dall'onorevole ministro inviata alle Commissioni ampelografiche,

ai presidenti dei Comizi e ai prefetti, in data dell'ultimo febbraio, è indicato che il ministro delle finanze ha dato le più energiche disposizioni al personale doganale, essendo veramente colpevoli coloro che scientemente si fanno complici di una infrazione alle leggi.

Noi sappiamo tutte le leggi e i decreti con cui è impedito che vengano delle piante che possano importare la *fillossera* insieme ad altri materiali, ed anche i concimi vegetali e misti; e dobbiamo cercare che sia impedita questa trasmissione ai proprietari.

Però è detto che adoperandole nelle coltivazioni di terre, si dichiara, nell'articolo 4, che sarebbe contravenuta la legge. Ma è pure stampato in quella circolare del ministro, da me indicata, che inconsciamente possono contribuire a questo deplorabile risultato dei proprietari.

Vedo che l'esperienza dello stesso ministro ha trovato che essi sono inconsciamente colpevoli.

Ora io dico, che se è approvata la proposta dell'onorevole Biancheri, allora io voterò la legge; se no, raccomanderò alla Camera di riflettere tutte le conseguenze dell'ultima parte dell'articolo 4, la quale sarebbe da cancellarsi. Non sarebbe possibile stabilire che i proprietari non abbiano la indennità corrispondente alla perdita della impedita, per più anni, coltivazione, dopo un vigneto distrutto, colpito dal veleno della fillossera, non essendo ammissibile che i proprietari stessi, nel proprio fondo, abbiano contravvenuto alla legge in vigore acquistando piante, pali, e sostegni di viti, anche con concimi venuti dal di fuori dell'Italia.

Io prego quindi il signor ministro di pensarci sopra, e prego anche la Commissione di considerare quali effetti funestissimi ne potrebbero venire ai proprietari, perchè, mentre alcuni ne avrebbero dei vantaggi, altri non ne avrebbero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. Converterà la Camera che non è molto facile di rispondere all'attacco vivo e brioso dell'onorevole Biancheri.

Ma certamente io debbo cominciare col rendergli una giustizia. Egli accusando d'incompetenza, d'incapacità e d'ignoranza la Commissione...

BIANCHERI. No, no!

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì!

DI SAMBUY... ha fatto bene d'indirizzarsi specialmente a me che mi dichiaro e mi riconosco il più ignorante ed il più incompetente di tutti. Però siccome debbo rispondergli in nome della Commissione, così egli accetti questi pochi schiarimenti

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

che mi reco a dovere di dargli poichè a me direttamente si è voluto indirizzare.

L'onorevole Biancheri non è contento dell'articolo 4°, ed è meno contento ancora dell'articolo 5.

Non voglio negare che egli abbia tutte le ragioni, se considera gli articoli nel loro merito assoluto senza considerare il pericolo di un male molto maggiore che noi vogliamo combattere.

Mi rincresce di ritornar sempre sul medesimo argomento, ma ogni volta che io sento un nuovo oratore ripetere le stesse obiezioni, per forza mi trovo ricondotto a rammentare la ragione ultima della proposta di legge che ci sta innanzi e le condizioni viticole nelle quali ci troviamo.

L'onorevole Biancheri teme che gl'interessi dei proprietari sieno manomessi.

Procuriamo pure di manometterli il meno che sia possibile; ma se il manometterli in qualche piccola parte può salvare l'Italia da un grande flagello, dalla calamità della fillossera, se può restringerne l'invasione, diminuirne i danni, chi è colui il quale vorrà impedire queste necessarie menomazioni?

Vediamo pure di diminuire questi danni, vediamo pure di correggerli; chè certamente la Commissione non si oppone a prendere nella massima considerazione gli emendamenti dell'onorevole Biancheri.

E per esempio, sulla espressione frutti *pendenti*, la Commissione non supponeva che la Camera avrebbe preso quelle parole nel senso di grappoli pendenti, non era certo questa la sua intenzione; non si tratta qui di stimare grappoli non ancora maturi, o neanche in fiore, ma si tratta evidentemente del raccolto presumibile dell'annata.

Sembrava alla Commissione che il senso di queste parole non potesse lasciar dubbio alcuna, però essa accetterà dall'onorevole Biancheri qualunque emendamento che possa rendere più chiaro l'articolo in discussione.

La legge, aggiunge l'onorevole Biancheri, deve determinare i modi di procedere alla stima.

Davvero che qui, forse per ragione di quella tale nostra incompetenza, non siamo veramente d'accordo.

Il primo schema di questa legge determinava i modi assai più che non il progetto attuale, ma cadde sotto la riprovazione generale.

Si diceva da tutti, non complicate la legge con disposizioni regolamentari; la parte regolamentare dovete lasciarla al potere esecutivo, affinché ne assuma tutta la responsabilità.

Riguardo alla conoscenza dell'argomento vivamente contestatoci dall'onorevole Biancheri, debbo dichiarare, poichè non parlo di me, che nella Commissione, (ed i verbali delle discussioni potrebbero

farne fede), vi è una conoscenza completa, profonda ed assoluta del soggetto del quale si tratta. Vi sono fra noi viticoltori che conoscono la malattia, che sono andati a studiarla non soltanto in Francia, in Svizzera ed in Austria, e potrei citare chi ha assistito a parecchie lezioni dell'illustre Babo e lezioni sperimentali, perchè, come ognuno sa, a Klosterneburg, per studiare e curare la fillossera, si è introdotto il malanno.

Veniamo alla parte finanziaria.

L'onorevole Biancheri vorrebbe che si prendesse in molto maggior considerazione il danno che può cagionarsi ai produttori, agli agricoltori; egli vorrebbe che lo Stato concorresse in una misura...

BIANCHERI. Ne parleremo dopo di questo, onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. Mi pare che l'onorevole Biancheri abbia parlato pure di questo, perchè io ho preso il seguente appunto: « La perizia, disse l'onorevole Biancheri nel suo emendamento, la perizia deve accertare i danni, » e se ho ben udito, per questi danni egli vuole che si applichi la legge delle espropriazioni.

BIANCHERI. Quello è per il pagamento dell'indennità.

DI SAMBUY. Dunque ne ha parlato. Posso sbagliare, ma la legge di espropriazione comincia a stabilire che si facciano i pagamenti anticipati. Ora, vi è una pregiudiziale; l'onorevole Biancheri non l'avrà notato, ma uno degli emendamenti dell'articolo 3 stabilisce che, senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti, si deve, ecc. Ora, ognuno vede che quella questione è già stata risolta dalla Camera colla votazione di un chiarissimo emendamento.

Vuole l'onorevole Biancheri che parliamo dopo della questione finanziaria? Ne parleremo dopo; ma quest'ultima dichiarazione debbo fare ancora a nome della Commissione. La Commissione, nello stabilire la massima di queste indennità, è partita dal concetto che il nostro non è uno Stato ricco e florido, e che dobbiamo provvedere a premunirci contro un gran malanno che ci minaccia, ma dobbiamo provvedervi con quei mezzi, con quella forza di cui possiamo disporre. Certamente sarebbe graditissimo a noi di fare una legge più popolare, e di pagare largamente ed ampiamente i danni che si potrebbero per avventura arrecare, ma non crediamo che le condizioni del nostro bilancio ce l'acconsentano.

PRESIDENTE. L'onorevole Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Anzitutto mi preme di assicurare l'onorevole Di Sambuy che, quando dissi che la Commissione difettava di cognizioni, è chiaro che io non

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

mi sono riferito ad altro se non che a quelle cognizioni pratiche dei luoghi infetti dalla malattia, e del modo come la malattia si sviluppa e degli effetti che essa produce. Quanto alla competenza scientifica dei membri della Commissione, e specialmente di alcuni ai quali ha fatto allusione l'onorevole Di Sambuy, e quindi specialmente all'alta competenza e altissima intelligenza dell'onorevole Di Sambuy stesso, io sono il primo a fare omaggio e al di lui ingegno e alla competenza scientifica di tutta la Commissione. Qui io non ho voluto riferirmi che ad una cosa materiale e prego l'onorevole Di Sambuy di non voler dare alle mie parole altro significato all'infuori di quello che hanno, cioè la cognizione materiale, pratica della località ove il male esiste.

Spero che la Commissione vorrà tenermi conto di questa rettificazione; ove le mie parole avessero suonato altrimenti, l'assicuro che esse avrebbero tradito il mio intendimento.

L'onorevole Di Sambuy ha ammesso che l'articolo 4 possa essere modificato quante volte fosse dimostrato che non raggiungesse l'effetto che la Commissione si è proposto, quello cioè, di seguire i principii di giustizia nell'attribuire l'indennità dovuta ai proprietari ai quali si ordina la distruzione dei vigneti, o si impedisce la coltivazione delle viti.

Io sono pienamente d'accordo con l'onorevole Di Sambuy quando egli riconosce che non si deve fare altro che applicare i principii di pura e preta giustizia.

Vuole la Camera che questi principii sieno applicati, o no?

Se la Commissione ritiene che il disegno di legge debba ispirarsi a principii diversi da quelli della giustizia, allora non aggiungo altro, e resta soltanto alla Commissione a dichiarare che qui c'è la forza, e non più la legge e la ragione.

Se l'onorevole Di Sambuy mi osservasse che questo disegno di legge è richiesto da un interesse generale, io gli risponderai che appunto perchè un interesse generale, un interesse del paese, prescrive che queste disposizioni debbano essere stabilite, io mi sono astenuto dal combattere il principio informatore della legge medesima, imperocchè esso non è che una violazione della proprietà.

E l'onorevole Di Sambuy invoca appunto con molta assennatezza il principio dell'interesse generale; ma in tal caso deve anche ammettere la conseguenza, ed è che se lo Stato, per l'interesse generale, ha il diritto d'imporre qualche sacrificio ad alcuni privati cittadini, è però in dovere di corrispondere quella indennità che è dalla legge determinata.

Se l'onorevole Di Sambuy ammette questa conseguenza, allora non rimane altro che da esaminare se questo articolo 5 veramente sanziona il principio della giustizia nel corrispondere l'indennità.

A questo si riduce la questione.

Ora, io non potrei che ripetere le considerazioni da me già esposte per il primo caso, cioè, che quando il vigneto è già infetto dalla fillossera, è impossibile determinare che si debba pagare un solo raccolto pendente, anche secondo le spiegazioni date dall'onorevole Di Sambuy, che intende per raccolto pendente quello che la vite è in grado di dare in un anno; perchè io devo assicurare la Commissione che allorquando la fillossera ha già nvaso un vigneto, pur tuttavia i raccolti continuano per un periodo di tempo, più o meno intensi, se si vuole, ma continuano; che anzi, lo ripeto ancora, mediante le cure che ora sono assicurate dalla scienza, migliorano. Perciò, quando voi non assegnate che l'indennità corrispondente ad un solo raccolto, voi commettete un'ingiustizia. Ecco ciò che ho detto.

Così nel secondo caso, quando voi volete tener conto del pericolo della invasione della fillossera, io osservo che questo pericolo è impossibile a determinarsi; inquantochè nelle stesse regioni ove la fillossera è penetrata, spesso accade che i vigneti più vicini, che sono più minacciati, secondo il vostro criterio, sono immuni dal male; ed altri vigneti, a grandissima distanza, ne sono ad un tratto invasi.

Così pel terzo caso, in cui fate divieto di coltivare la vite, non volendo assegnare l'indennità oltre a quella che corrisponde al valore delle piante erbacee, io vi ripeto che questa è una spogliazione perchè voi impedito che si possano coltivare agrumi od altre piante, da cui si potrebbe ricavare un provento maggiore.

In una parola la questione si riduce a questo. Siamo tutti d'accordo con la Commissione, che per il supremo principio dell'interesse generale, si debba poter imporre un sacrificio ai proprietari dei vigneti, là dove c'è pericolo di malattia; ma io chiedo di trovarci egualmente d'accordo, e spero che ci troveremo, nell'ammettere che l'indennità debba corrispondere ai veri danni cagionati. Io non domando altro, ed è perciò che io, assicurando la Commissione, della impossibilità di determinare *a priori* dei criteri su cui si debba basare la perizia; la prego e scongiuro di accogliere invece il mio concetto, che è quello di rimettersene ai periti, i quali determinino la somma dei danni a cui è assoggettato il proprietario, e pagare in ragione dei medesimi danni. Ecco quello che io domando; null'altro che questo.

Io spero che la Commissione, ispirata a senti-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

menti di vera giustizia, non vorrà rifiutare di accettare la mia proposta; e spero specialmente che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che il Governo, il quale è supremo e doveroso custode dei diritti di ogni cittadino; spero, ripeto, che il Governo medesimo si farà sostenitore della mia proposta; perchè credo impossibile, mi si permetta di ripeterlo, che quando s'impone un sacrificio ad alcuni cittadini, per altra parte si vogliano negar loro quei diritti che debbono essere assicurati, come sono, dallo Statuto medesimo. Ora è impossibile determinare in una legge un principio, che sarebbe la negazione della parte fondamentale dello Statuto.

Quanto poi alla indennità, prego l'onorevole Di Sambuy di considerare, che non ho accennato che si debba prendere la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, come norma della perizia. Non è questo il mio concetto. Dissi soltanto che bisogna assicurare il proprietario che l'indennità che gli è dovuta, gli sarà corrisposta con un sistema. Ora, siccome la Commissione non ne ha proposto alcuno, io non fo che appellarmi al diritto comune, alle disposizioni della legge per le espropriazioni forzate a titolo di pubblica utilità.

L'osservazione che mosse poi l'onorevole Di Sambuy che l'articolo 4 avrebbe pregiudicata questa questione non istà, perchè si farà l'offerta dell'indennità; se il proprietario non l'accetta si fa il deposito, come la legge determina, alla Cassa di depositi e prestiti, e quindi si procederà alle altre operazioni stabilite dalla legge.

Io poi non tengo molto a questa parte; ma credo che la Commissione ci debba tenere come una necessità, perchè altrimenti che ne potrebbe avvenire? Che si procederebbe alla perizia di un vigneto da distruggersi; il proprietario non si arrenderebbe, sorgerebbe a contestazione; il proprietario non sarebbe sicuro nè di avere il danaro, nè di ritenere il vigneto perchè questo sarebbe distrutto. Ora è principio fondamentale della nostra legislazione che se si può procedere ad una espropriazione per causa di pubblica utilità, però il cittadino cui appartiene la proprietà, deve esser fatto certo che l'indennità convenuta gli sarà corrisposta immediatamente, e questa assicurata mediante deposito. Ecco qual è lo spirito di questa parte della mia proposta.

Io spero che, dopo queste delucidazioni, la Commissione vorrà accettarla, ma, ripeto, a questa parte io non tengo quanto alla prima, perchè l'una potrà dar luogo soltanto ad alcuni imbarazzi, l'altra è questione di giustizia.

Io non faccio altro se non che invocare dalla Camera l'applicazione, ripeto ancora, del principio a

cui s'ispira la legge fondamentale, cioè lo Statuto del Regno.

MANTILLINI. Io confesso che non potrei acconciarmi alle conclusioni del mio amico deputato Biancheri, il quale crede che questo sia un caso di pura applicazione della legge di espropriazione forzata per pubblica utilità. Egli infatti ha fatto appello nientemeno che all'articolo 29 dello Statuto, e di conseguenza all'articolo 438 del Codice civile, quasicchè si trattasse di spiantare quelle vigne per aprirvi una strada ferrata o per altre opere di utilità pubblica. No, non è questa l'ipotesi. Qui si tratta di un flagello che minaccia la vite in Italia, e per impedire questo flagello si vogliono prendere delle precauzioni, precauzioni che vanno fino a distruggere alcune vigne compromesse o minacciate da questo flagello. Ed è questo un caso in cui il provvedimento debba essere accompagnato da indennità?

È una questione seria questa, onorevole Biancheri. Noi in questa Camera la discuteremo quando si trattò di estendere il regime forestale in plaghe dove non era. Prima, in quelle plaghe i boschi vegetavano come qualunque altro prodotto; il proprietario ne faceva suo pro, a libito. Venne la legge, e per una veduta di pubblica utilità sottopose anche queste foreste al regime forestale.

Si parlò egli d'indennità? Se ne parlò, ma non fu consentita. Ora io credo che non fu per caso. Se ci entra l'articolo 438 del Codice civile, che è appunto in relazione coll'articolo 29 dello Statuto, e parla di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, c'entra non per meno l'articolo 436 dello stesso Codice civile, il quale contempla la necessità di tenere le cose proprie e di tenerle e ridurle in modo che non si rendano nocive alla pubblica salute, in modo che non riescano in contravvenzione al regolamento di pubblica igiene.

Qui si tratta di un regolamento di pubblica sanità, non si tratta di espropriazione per fare un'opera pubblica; si tratta di mettere le proprietà in condizioni dalle quali non ne possa venire un danno universale, d'un provvedimento che tende, non a migliorare la economia pubblica, ma sibbene a prevenirne da un malanno che tenderebbe a sperperarla, a rovinarla, a distruggerla.

Quindi è una difesa questa che si prende dall'autorità politica ed è una difesa che si prende non per migliorare l'economia del paese, ma per difenderla nelle sue condizioni. Accade come nelle epizozzie, e nelle pestilenze, si uccide il bestiame, si incendia la roba ammorbata o sospetta, e non si paga.

Tuttavia io trovo molto lodevole, molto plausibile se per la fillosera, di minaccia ancora così lontana, la Commissione ha sorpreso un rapporto misto,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

e pel quale è venuta con un temperamento. E non mi pare che il temperamento che essa ha proposto conduca a quella spogliazione, a quel diniego di giustizia di cui parlava con voce alta il mio amico deputato Biancheri. Queste espropriazioni per causa di pubblica utilità sono diventate e diventano ogni giorno più oggetto di speculazione, e bisogna non dare ansia a queste speculazioni di cattivo genere.

Non c'illudiamo: in quelle provincie, alle quali probabilmente si riferiva l'onorevole Biancheri, si sono per alcune opere, per *La Ligure*, fatte espropriazioni per le quali si sono pagate indennità impossibili, enormi, come enorme fu l'indennità che abbiamo dovuto pagare per la striscia di terra occupata per allargare la sezione del Tevere lungo la Farnesina.

Non diamo alimento a queste speculazioni: cerchiamo anzi d'infrenarle. E principalmente, non cambiamo i termini della posizione. Noi qui siamo in un terreno di polizia, di un provvedimento di sanità pubblica, di un provvedimento nel quale non entra nè l'amministrazione dei lavori pubblici, nè l'economia del paese, entra il Ministero dell'interno colle attribuzioni che ha di provvedere alla salute pubblica, alla pubblica igiene, d'impedire che il flagello della fillossera non vada a distruggere le vigne d'Italia. E sta bene. Se è una precauzione quella della quale ci vogliamo premunire, e quindi si viene a distruggere anche le vigne prima che siano infette da questo flagello, quando ne cada appena un lontano sospetto, facciamo un compromesso, facciamo un accomodamento, facciamo il danno un poco per uno, ma non diamo alimento a che vigne vecchie e malconcie debbano essere pagate per vigne buone e produttive, o che non solo si abbia da guardare ai prodotti che possano nella loro vecchiezza essere in grado di dare, ma altresì al prodotto dell'avvenire.

Quanto a me, credo che, riportata la questione nel terreno, che almeno a me pare il vero, si trovino molte considerazioni in appoggio al temperamento che ha proposto la Commissione; la quale poi, in fine, che cosa vi dice? Vi dice: pagheremo il prodotto di un anno. Perchè il prodotto *dei frutti pendenti* anche la Commissione ha detto che non era la frase che esprimesse chiaramente il concetto suo, e si mostrava proclive a correggere quella frase. Ed io sono d'accordo colla Commissione quando dice che si debba questa frase correggere; ma fermiamoci, non ispingiamo le cose troppo oltre, mettendole sopra un terreno che non sarebbe il più appropriato alla questione che ora ci occupa e che ci condurrebbe non si sa dove.

BIANCHERI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHERI. Ho chiesto di parlare per un fatto personale, perchè veramente l'onorevole Mantellini mi ha attribuito delle intenzioni che non ho avuto mai. Mi duole che queste intenzioni mi siano state attribuite dall'onorevole Mantellini sulla cui imparzialità ho, credo, il diritto d'appoggiarmi.

L'onorevole Mantellini ha creduto che col mio emendamento io abbia voluto assicurare ai proprietari contemplati dall'articolo 4 di questa legge, indennità maggiori di quella che loro sarebbe per ispettare. Anzi egli ha accennato ad esempi d'indennità che in altri tempi furono pagate per l'espropriazione di terreni destinati alla costruzione della ferrovia ligure. Se l'onorevole Mantellini ha voluto accennare a qualche cosa di personale...

MANTELLINI. Niente affatto.

BIANCHERI... lo prego di spiegarsi precisamente, poichè posso dirgli d'essere in condizione di respingere qualunque insinuazione. Se l'onorevole Mantellini ha voluto accennare a qualche cosa di meno corretto...

MANTELLINI. No! no!

BIANCHERI.. per parte di quelle popolazioni, mi debbo maggiormente ancora sentire nel dovere di respingere assolutamente le sue parole e le sue insinuazioni, ed assicurare la Camera che, se vi è chi abbia ragione di lamentarsi, sono appunto quelle popolazioni, ma non già coloro i quali hanno creduto d'assicurarne i diritti.

L'onorevole Mantellini si è immaginato che io non fossi ispirato che da considerazioni di località ed egli disse che probabilmente, mettendo innanzi la mia proposta, io aveva in vista alcune parti d'Italia.

Prego l'onorevole Mantellini di essere sicuro che quando parlo nella Camera, m'inspiro non ad altro che all'interesse generale del paese, e quante volte m'accade di dovermi riferire ad interessi particolari, non ho punto difficoltà di dichiararlo, perchè credo che ogni cittadino, come ogni parte d'Italia, abbia diritto alle stesse garantigie ed alla stessa difesa che la città di Firenze ha per parte dell'onorevole Mantellini.

L'onorevole Mantellini ha creduto che io abbia voluto col mio emendamento assicurare una disposizione diversa da quella che dovrebbe essere, trattandosi d'indennità.

Anzi io dichiaro che non ho inteso di chiedere altro, ammettendo il principio della pubblica utilità che fu invocato dall'onorevole Mantellini, se non che, in virtù del principio di giustizia e della retta

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

applicazione dello Statuto, si assegni quella indennità che è dovuta, nè più, nè meno.

Io non chieggo, creda l'onorevole Mantellini, che si usino favori, e creda altresì che non ha mai potuto essere nella mia mente l'intendimento che possa verificarsi il caso in cui qualcuno abbia a ritrarre un qualche vantaggio dalla presente legge.

Sarà un immenso danno per qualsiasi parte d'Italia ogni volta che questa legge dovrà essere applicata. E per quanto riguarda i miei paesi, io prego la provvidenza che non venga mai il giorno in cui debba per essi essere applicata.

Ora, se avverrà il caso di dover applicare una parte del disegno di legge che sta in discussione, nell'interesse generale del paese, io chiedo fin d'ora alla Camera che si faccia per quelle popolazioni, non per le mie, ma per quelle popolazioni che avranno la sventura di essere colpite dalla fillossera, l'applicazione di quei principii di giustizia, per la indennità da accordarsi.

La Commissione, redigendo l'articolo 4, non ha avuto sufficiente cognizione delle località. E ritenga la Commissione stessa che non si pregiudicherebbe il principio di giustizia da me invocato, se la Camera stabilisse l'indennità da assegnarsi alle popolazioni, le quali probabilmente non saranno le mie, onorevole Mantellini: è nella parte della provincia di Sondrio dove sta la vera minaccia della fillossera; se questa è una minaccia per l'Italia, lo è dalla parte del Moncenisio. Dunque vede l'onorevole Mantellini che io non mi riferiva ai miei paesi.

Se vi saranno delle popolazioni, le quali saranno colpite dal danno immenso dell'invasione della fillossera, sappiano almeno che il Parlamento assicura loro un'indennità corrispondente al sacrificio imposto.

Io non domando altro che l'applicazione della giustizia.

Se la Camera crederà che la mia domanda sia fondata, l'ammetterà, in caso contrario avrò il dolore di aver difeso una causa giusta, quantunque non accettata dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MANTELLINI. Dirò che è a malincuore che io parlo per un fatto personale.

PRESIDENTE. È un modo di dire. (*ilarità*)

MANTELLINI. È stato le mille miglia lontano dal mio pensiero il fare le allusioni e la benchè minima insinuazione che mi ha attribuito l'onorevole Biancheri, il quale sa quanto sia grande la stima che ho per lui, e non mi aspettava che egli mi avesse così male interpretato.

Vuol dire che proprio io sono stato infelicissimo;

e tengo a dichiarare che non pensavo per niente nè a paesi suoi, nè a cose che possono in qualche maniera attenergli; ho fatto questione di principii: ho detto, siamo in materia di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità? A me pare di no. All'onorevole Biancheri pare di sì. Questa è questione di principii, mi pare, e per nulla può attaccare le persone, o dar luogo ad interpretazioni quali ha creduto l'onorevole Biancheri.

Io mi sono riferito a che cosa? Alla legge, la quale ha sottoposto al regime forestale delle foreste che prima a questo regime non andavano soggette, e non si indennizzarono le plaghe prima non sottoposte a questo regime; ho parlato delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità lamentando che pur troppo ogni giorno più l'espropriazione forzata diventi una speculazione; infine di pestilenze e di provvedimenti per prevenirne la propagazione.

Ho parlato, è vero, dell'espropriazione per la strada ferrata ligure, ma ho parlato anche di quella striscia di terra lungo la Farnesina, che è qui in Roma, e quindi non intendo come veramente l'onorevole Biancheri abbia potuto credere che io abbia fatto allusione al suo indirizzo, e meno che mai insinuazioni.

Possiamo avere diverse idee e diversi principii; il mio principio non è il suo. Io credo che sia un rapporto d'igiene, o tutt'al più di natura misto; credo che l'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità qui ci entri meno di quello che non c'entri il provvedimento di pubblica sanità, e che quindi bisogni temperare un rapporto con l'altro, e trovare una regola di conciliazione. Questa regola di conciliazione mi pare a sufficienza ben tradotta dalla Commissione nell'articolo 4. L'onorevole Biancheri non lo crede, e propone una disposizione più radicale: e qui la Camera deciderà; e credo che, decida in un modo o nell'altro, rimarremo amici, come sempre mi sono fatto un pregio di essere, coll'onorevole Biancheri.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, relatore. Mio intento è unicamente di iscagionare del tutto la Commissione dall'appunto d'ingiustizia che l'onorevole Biancheri le ha diretto, sostenendo essere ingiusto il di lei progetto, ed essere maggiormente ingiusta l'insistenza d'oggi nel mantenerlo.

Io credo, onorevole Biancheri, che non sarebbe ingiusta nemmeno la disposizione che negasse ogni indennizzo per il danno che si potesse arrecare distruggendo le viti ammalate.

Invero, si accorda forse un indennizzo per il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

danno che si arreca colle quarantene, per il danno che deriva dalle guerre guerreggiate?

Ma noi abbiamo anche l'esempio di ciò che è disposto nelle leggi di altri Stati vicini.

L'Austria (colla sua grande competenza, l'onorevole Biancheri non può a meno di saperlo) l'Austria non dà alcun indennizzo a carico dello Stato per l'applicazione della legge riguardante i provvedimenti contro la invasione della fillossera. L'Austria mette tutte le spese a carico dei proprietari. Noi non siamo giunti sino a tale punto; ma ho voluto citare questo esempio per confortare l'asserto col quale ho cominciato il mio dire: che la Commissione non avrebbe creduto di commettere una ingiustizia nemmeno nel caso che avesse negato qualunque indennizzo.

La Commissione crede di avere adottati dei principii abbastanza larghi, abbastanza benevoli anche pei proprietari che debbono subire il danno, i quali poi sono quei medesimi proprietari che hanno da risentire il vantaggio derivabile dalla applicazione della presente legge.

Ma l'onorevole Biancheri dice: Perchè accordate l'indennizzo per il solo raccolto pendente dell'anno, mentre anche dalle viti ammalate si può conseguire un discreto ricavo, non solo nel primo anno, ma anche in alcuni anni successivi?

L'onorevole Biancheri, che ha parlato dei sistemi che si applicano in Francia per la cura delle viti, sa benissimo quale spesa s'incontri per potersi assicurare un discreto raccolto anche nel secondo, nel terzo, nel quarto anno dopo la invasione della fillossera, cioè precisamente per quegli anni pei quali esso vorrebbe accordare un ulteriore risarcimento, oltre di quello che noi siamo disposti a concedere.

Per poter mantenere in vita l'alberetto della vite e ottenere un qualche prodotto, bisogna spendere somme che non sono per nulla in relazione col vantaggio che si ottiene. (*L'onorevole Biancheri accenna di no*)

L'onorevole Biancheri fa un cenno negativo; ma esso sa che per ottenere questi prodotti negli anni successivi alla invasione, bisogna applicare dei mezzi chimici di cura, quali sono il solfato di carbonio e il solfo carbonato di potassa, che bisogna introdurre queste sostanze nel suolo con meccanismi appositi, perchè altrimenti la vite nel primo anno si ammala e nel secondo muore, e quindi non dà più alcun prodotto.

Or bene, questi mezzi curativi costano in media dalle 700 alle 900 lire all'ettaro, che è quanto dire 90 lire la decara o la pertica metrica.

Alla scuola di viticoltura di Montpellier si spe-

sero lire 1200 l'ettaro, e non si ebbero che scarsissimi risultati, anzi le viti morirono ugualmente.

Dunque non sarebbe conveniente per il proprietario di mantenere le viti, curandole, per avere un raccolto qualsiasi. Epperò noi non possiamo concedere un indennizzo il quale non corrisponderebbe ad un effettivo utile perduto. Vuole che si faccia il conto? Mettiamo in attivo il ricavato dell'uva nel secondo e terzo anno; mettiamo in passivo la spesa per la cura delle viti, e siccome la passività supera l'attività, anche ammesso il principio, non sarebbe il caso di dar nulla.

L'onorevole Biancheri dice: perchè mi venite a parlare di piante erbacee? perchè proponete che, distruggendosi il vigneto, vietandosi anche la coltivazione di qualunque altro genere, debba limitarsi il risarcimento al valore di quelle piante erbacee che si sogliono coltivare in prossimità del vigneto che si distrugge?

Ma la ragione è semplicissima: noi diamo il risarcimento corrispondente al valore dei prodotti del suolo che si ottengono in ciascun anno, per conseguire i quali non c'è bisogno di attendere più di un anno. E questi sono i prodotti che bisognerebbe coltivare nei terreni in cui si distruggessero i vigneti, non convenendo coltivarvi un prodotto del soprasuolo, cioè un'altra pianta in luogo della vite. E non converrebbe coltivarvi un altro albero, perchè una volta disinfettato completamente il terreno, lasciandolo vuoto due anni o tre, applicandovi la sommersione od i mezzi chimici (non per curare le viti, ma per disinfettare il terreno) dopo due o tre anni vi potrebbe essere convenientemente coltivata ancora la vite.

Converrebbe al proprietario al quale si estirpassero le viti di procedere ad una coltivazione di prodotti del soprasuolo, piantando, per esempio, gelsi, agrumi, olivi? Se quel terreno è adattato per la vite, conviene al proprietario, per alcuni anni, infino a che la disinfezione è compiuta, di coltivarvi prodotti del suolo, le piante erbacee, per poscia ripiantare la vite.

Dunque noi diamo l'indennizzo corrispondente al danno reale che un abile agricoltore, un avveduto proprietario risentirebbe. Ecco impertanto che ingiustizia non c'è.

L'onorevole Biancheri vorrebbe in quanto alla determinazione del danno rimettersi completamente ai periti, e quindi disapprova quelle norme che noi stabiliamo, ed alle quali i periti dovrebbero attenersi.

Ma perchè lo Stato, la provincia, quell'ente morale qualsiasi che in definitiva sarà chiamato a risarcire il danno, dovrà trovarsi nel pericolo di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

vedersi determinato il risarcimento sopra criteri che potrebbero forse sussistere in scienza secondo l'opinione di alcuni, ma potrebbero anche essere combattuti, e potrebbero essere rovinosi per lui?

Dal momento che noi crediamo di avere questi criteri giusti, crediamo che il prodotto della vite dell'anno, ed il prodotto delle piante erbacee che si potessero coltivare successivamente e finchè fosse dato di ripiantare la vite, possano servire giustamente di norma ai periti, diamo loro questa legge, e facciamo che la loro facoltà sia limitata a ciò che assolutamente non può essere nella legge preveduto e disciplinato, essendo norma notissima che meno la legge lascia all'arbitrio del cittadino, più è buona.

Un'ultima parola all'onorevole Biancheri.

Esso desidererebbe di garantire completamente il proprietario che deve essere indennizzato, e non si fida nè dello Stato, nè della provincia; esso vorrebbe il deposito preventivo dell'indennizzo presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Ma, onorevole Biancheri, non dobbiamo essere noi certamente che dobbiamo mettere innanzi l'idea che lo Stato nostro non sia completamente solido, e che pertanto possa convenire ai cittadini di garantirsi contro di lui, quando debbono averne un indennizzo. Basta che stabiliamo la massima e che acceleriamo il procedimento necessario perchè il danneggiato possa conseguire l'indennità.

Appena questo procedimento sarà finito, appena l'indennizzo sarà determinato, si accerti l'onorevole Biancheri che lo Stato manterrà il suo impegno e pagherà immediatamente.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sono dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Biancheri, oltre il concetto che si riferisce al significato delle parole « frutti pendenti per l'anno in corso, » e per questa parte io mi associo alla Commissione, la quale pensa che per quelle parole deve intendersi « il valore del prodotto dell'anno in corso. »

La legge che andiamo a votare è abbastanza equa rispetto ai proprietari. Altre leggi di altri Stati sulla stessa materia sono più rigide.

L'onorevole relatore ha accennato all'Austria, io aggiungo la Svizzera.

La Svizzera ha adottato dei provvedimenti perfettamente simili ai nostri, cioè noi li adottiamo quasi a somiglianza di quelli della Svizzera; così, per il pagamento dei danni del terreno di cui si interdica la coltivazione, ivi si ragguagliano questi danni al prezzo medio del fitto; il che esclude l'ipotesi di

una piantagione straordinaria, il cui pensiero pur potrebbe sorgere nel proprietario negli anni in cui gli è interdetta la coltivazione del suo podere.

La Svizzera riconosce di doversi pagare il danno dei vigneti in pericolo d'invasione fillosserica, in ragione del loro valore, tenuto conto del deprezzamento dovuto al pericolo.

La Svizzera finalmente per ciò che riguarda i vigneti infetti, dà propriamente zero.

Ora, se nel progetto di legge concordato colla Commissione, si dà qualche cosa immediatamente al proprietario, il quale ha il vigneto infetto, e che perciò si riconosce che convenga distruggerlo, in sostanza non gli si nega la ragionevole indennità. Egli, peraltro, potrebbe avere una parte di vigneto non ancora infetto e non da distruggere, e se ne avvantaggerebbe immediatamente, oltrechè risentirebbe indirettamente i benefici effetti della difesa contro i progressi del male.

Oltrechè riesce indubitato che il concetto dell'utilità pubblica qui deve applicarsi nel senso che, siccome nella privata proprietà vi è un focolare d'infezione, per il cui mantenimento il tornaconto del proprietario verrebbe in urto e in collisione con l'interesse legittimo generale; così in nome di questo interesse si può benissimo imporre una modificazione nella maniera di possesso e d'industria, senza che si abbia per ciò a pagare tutto il danno che ne viene al proprietario, il quale in nessun caso aveva diritto di apportare danno ad altri.

Nè si può applicare il concetto della spropriazione per utilità pubblica, chè agli inconvenienti pel caso pratico di già accennato in questa discussione, io potrei aggiungere un esempio, quello dell'indennizzo ai proprietari di bestiame che si ammazza in tempi di epizoozia.

Nel 1867, mi pare, si adottò quel concetto di indennizzare i proprietari dei quali si uccisero i capi di bestiame sospettati di epizoozia.

Ebbene, in qualche contrada si sollevò una specie di concorrenza da parte dei proprietari che chiedevano la distruzione del bestiame; chè così assicuravansi un prezzo che altrimenti non avrebbero avuto, sia perchè il bestiame molto facilmente sarebbe stato vittima dell'epizoozia, sia perchè il prezzo che potevasi amministrativamente ottenere, in molti casi eccedeva il valore ordinario.

Per queste brevissime considerazioni, io prego la Camera di votare l'articolo, come è stato concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare. (*Bisbiglio e segni d'impazienza*)

TORRIGIANI. Due sole parole.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

La domanda da me fatta alla Commissione non ha avuto risposta.

Quello che a me preme di sapere si è se, oltre quello che ha proposto l'onorevole Biancheri, se veramente viene deliberato l'articolo 4, si mantenga l'ultima parte dell'articolo stesso.

Per me credo che sarà un danno grandissimo per i proprietari, e in verità non capisco come si possa anche in una legge mettere in esecuzione questa parte e prego gli onorevoli colleghi e l'onorevole ministro di pensarci sopra, se credono che così redatta debba mantenersi anche quella parte dell'articolo 4, con danno dei proprietari che ignorano ciò che acquistano per le coltivazioni e le produzioni di viti.

GRIFFINI, relatore. Mi perdoni l'onorevole Torrigiani se non ho risposto al suo discorso. Omisi di farlo, perchè quando egli parlava venni interrogato da altri e perchè le sue parole non sono giunte al mio orecchio.

Adesso ho inteso qual è il suo desiderio. Esso dice che non dovrebbe essere mantenuta l'ultima parte dell'articolo 4...

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani vuol sopprimere l'ultima parte, per conseguenza l'articolo si metterà ai voti per divisione.

GRIFFINI, relatore. Egli vuol sopprimere questo comma:

« Nessuna indennità è accordata al proprietario che avesse importata la fillossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore. »

Ha però posto mente l'onorevole Torrigiani alle parole colle quali si chiude? Non si tratta mica di colpire quel proprietario, che innocentemente avesse introdotta la fillossera nel proprio vigneto, si tratta di colpire quello che in contravvenzione alle leggi che vietano l'importazione dei vegetabili nello Stato, avesse importata la fillossera. Vorrebbe forse l'onorevole Torrigiani che andasse impunito?

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

NOCITO. Io vorrei proporre un emendamento, che la Commissione potrebbe accettare...

PRESIDENTE. Non me lo ha mandato, onorevole Nocito.

NOCITO... e che potrebbe in qualche modo soddisfare le giuste apprensioni dell'onorevole Biancheri.

Nella legge del cantone di Ginevra del 1877, con la quale è stata modificata la legge del 1872 sulla fillossera, non si trovano quelle disposizioni che si trovano consacrate nel nostro articolo 4, cioè a dire che l'indennità ai proprietari sarà corrisposta in base alla perdita derivante dalla impedita coltivazione di quelle piante erbacee, che ordinariamente si coltivano nei terreni circostanti.

Erano queste precisamente le parole che eccitavano le apprensioni dell'onorevole Biancheri; perchè con queste parole si impedirebbe in qualche modo circoscrivendola lo slancio della iniziativa privata, che potrebbe in alcuni casi provvedere ai danni che verrebbero ai particolari da questa assoluta proibizione di coltura.

Si trovano invece in questa legge le parole: « Il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente alla parte perduta del valore del fitto medio, che potrebbe essere ricavato dal terreno durante il tempo della proibizione. » Ora io proporrei che le medesime parole dell'ultima legge ginevrina fossero consacrate nella nostra legge.

Nel nostro articolo, così, quelle parole « piante erbacee che abitualmente si coltivano nei terreni circostanti » verrebbero ad essere eliminate ed avremmo una espressione più favorevole agli interessi dei privati.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'onorevole Nocito, se insiste nel suo emendamento, di accettarne la significazione che deve avere. Il concetto della legge svizzera, se è esatto in un senso, è esorbitante in un altro. Se voi condannate lo Stato a pagare tutto il fitto medio che potrebbe ricavarsi durante il periodo dell'interdetta coltivazione, la conseguenza sarebbe questa, che il proprietario, da una mano si assicura tutto il fitto, dall'altra si vale d'ogni altra utilità, che nessuno potrebbe impedirgli di godere, e che è superstita anche al divieto della coltivazione. Eserciterà, per esempio, il pascolo, si varrà dei terreni per farne delle mandre o costruzioni, ecc.

Quindi è bene si ritenga che il proprietario dovrà solo avere la parte perduta del fitto medio, e che avrebbe conseguita se non gli si fosse interdetta la coltivazione.

NOCITO. Era precisamente questo il mio concetto. Durante il tempo della proibizione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DI SAMBUY. (Della Commissione) La Commissione accetta l'emendamento.

GRIFFINI, relatore. Lo accetta modificato nel senso indicato dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Mi dicano com'è o me lo scrivano.

(L'onorevole Nocito ed il ministro concordano l'emendamento.)

L'onorevole Nocito propone il seguente emendamento, che dopo le parole: « il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente, » si aggiungano queste: « al fitto medio che potrebbe essere ricavato dal terreno durante il tempo della proibizione. »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Nocito?

DI SAMBUY. (*Della Commissione*) La Commissione accetta perfettamente il senso dell'emendamento dell'onorevole Nocito, ma però ora mi sembra che, coll'ultima modificazione fatta, il senso non esca così esatto come era prima. Per conseguenza occorrerebbe rivederlo perchè il senso ne sia ben chiaro.

PRESIDENTE. Prego la Commissione e l'onorevole Nocito di volerlo formulare in modo che corrisponda interamente al loro concetto. (*Si concertano.*)

SELLA. Domando di parlare per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA. Quando la Commissione credesse di riferire le sue conclusioni nella tornata di domani, io pregherei il presidente e la Camera di permettermi di fare un'osservazione sopra l'articolo 5 che forse merita l'esame della Commissione. Così essa, nella tornata di domani, riferirebbe tanto sopra l'emendamento, che ora si sta studiando, come sulla questione che io mi permetto di sollevare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella propone dunque di rimandare l'articolo 4 alla Commissione, insieme con gli emendamenti proposti, perchè riferisca domani.

GRIFINI, relatore. La Commissione è pronta e trasmette al presidente l'emendamento che stava studiando. (*Glielo trasmette*)

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Nocito concordato colla Commissione consiste nel togliere tutte le parole messe dalla Commissione e sostituire queste:

« Il proprietario ha diritto ad un'indennità corrispondente alla parte perduta del valore del fitto medio che potrebbe essere ricavato dal terreno durante il tempo della proibizione. »

Poi si continuerebbe coll'ultimo capoverso dello articolo.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Nocito, quindi verremo ai voti.

Il primo è l'emendamento dell'onorevole Biancheri, il quale più si scosta dall'articolo 4, in quanto che lo vuole sostituire. È vero, onorevole Biancheri?

BIANCHERI. Precisamente.

PRESIDENTE. Lo mantiene?

BIANCHERI. Lo ritiro. Ma desidererei che l'onorevole presidente lo leggesse, perchè la Camera potesse capire il mio concetto.

PRESIDENTE. Lo leggo:

« La perizia accerterà la somma dei danni ai

quali dovranno sottostare i proprietari dei vigneti per effetto delle disposizioni dei precedenti articoli, ed il pagamento della relativa indennità da corrispondersi ai medesimi sarà regolato dalla vigente legge sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. »

L'onorevole Biancheri ritira questo suo emendamento.

Per conseguenza non rimane contrapposto a quest'articolo che l'emendamento dell'onorevole Nocito, accettato dalla Commissione e dal Ministero, di cui ho dato testè lettura.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Ora rileggo i due primi comma dell'articolo 4 con questo emendamento.

« Art. 4. Per i vigneti attaccati dalla fillossera non è dovuto che il valore dei frutti pendenti per l'anno in corso. Per quelli distrutti per misura di precauzione sarà nella stima tenuto conto del pericolo di invasione al quale erano soggetti. »

« Nel caso venga vietata per un determinato numero di anni qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente alla parte perduta del valore del fitto medio che potrebbe essere ricavato dal terreno durante il tempo della proibizione. »

Metto a partito questi due comma dell'articolo 4.

(Sono approvati.)

Ora viene l'ultimo comma.

« Nessuna indennità è accordata al proprietario che avesse importata la fillossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore. »

L'onorevole Torrigiani propone la soppressione di questo comma. Per conseguenza lo metto a partito separatamente.

Chi approva quest'ultimo comma dell'articolo 4 si alzi.

(È approvato.)

Ora metto a partito l'intero articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite sono a carico dello Stato. »

« Quelle per i metodi curativi, per la distruzione dei vigneti e le relative indennità ai proprietari sono per una metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico della provincia, e costituiscono una spesa obbligatoria. »

L'onorevole Biancheri ha facoltà di parlare su questo articolo.

BIANCHERI. Sarò brevissimo: accennerò appena alla proposta che mi permetto di sottomettere al-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

l'apprezzamento della Camera, sperando questa volta che la mia proposta non possa rivestire quel carattere di voler favorire una parte d'Italia piuttosto che un'altra. L'articolo 5 determina che le spese pei metodi curativi, come per le indennità da assegnarsi ai proprietari di vigneti, che si dovranno espropriare, debbano essere sostenute per metà dallo Stato e per metà dalla provincia.

Ora pare a me che il principio cui s'ispira questa legge di pubblica utilità, e lo scopo che s'intende raggiungere, il quale è quello di preservare il paese dal gravissimo flagello della fillossera, debba dimostrare come si tratti d'un interesse generale d'Italia, e che perciò la spesa debba essere sopportata egualmente da tutto lo Stato.

Non saprei vedere alcuna ragione, per la quale una provincia, che già dovrà lamentare un gravissimo danno, debba sostenerne un altro, pur gravissimo, qual è quello di corrispondere metà dell'indennità da pagarsi ai proprietari che dovranno avere espropriati i loro vigneti.

Pare a me che una provincia che si trovasse nella disgraziata condizione d'essere invasa dalla malattia, dovrebbe essere alleviata anzichè aggravata di maggiori sacrifici.

Pare a me che ragioni di giustizia, che ragioni d'imparzialità, che ragioni di vero patriottismo suggeriscano in tal caso di porre tutto il danno a carico della nazione, e non ad una parte soltanto della medesima. A me basta solamente d'accennare la mia proposta per avere speranza che la Camera vorrà ad essa fare buon viso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

SELLA. Confesso che, ignorando che l'onorevole Biancheri avesse chiesto di parlare sopra questo articolo, io desiderava di fare alcune osservazioni nell'ordine d'idee che egli ha svolto nella Camera.

Io desiderava infatti di pregare gli onorevoli miei colleghi di riflettere che in tutti i casi, se si crede di lasciare una parte di quest'onere a carico delle provincie (e la questione non è così semplice come avete udito dall'onorevole Biancheri) in tutti i casi si dovrebbero determinare alcuni limiti da non eccedersi.

Infatti, o signori, sarà banissimo che quest'insetto devastatore si avanzi poco a poco, saltuariamente, ma a poco a poco, in guisa da non dar luogo ad assegnare grandi indennità a carico dello Stato, per gli sradicamenti che si rendessero necessari dove si manifesta la fillossera, ma per le provincie in cui avviene questo disastro, la cosa può diventare gravissima.

Io ho domandato a qualche collega della Com-

missione, molto competente in questa materia, a quanto potrebbe ascendere la indennità che si dovrebbe rimborsare ai proprietari in un dei casi contemplati dalla legge, e mi rispondeva che potrebbe essere ragguardevole quando si trattasse di coltura intensiva; mi si parlava anche di mille o due mila lire all'ettaro.

Ora supponete che in una data provincia, in uno o in due anni, molte centinaia di ettari sieno invasi dalla fillossera; ma come farà questa provincia a provvedere? In quali condizioni si troverà il suo bilancio?

La provincia provvede alle spese con la sovrimposta: ma come si troveranno i comuni di quella provincia? Avverrà che neppure i centesimi addizionali alle imposte governative saranno sufficienti alle spese che essa dovrà sostenere.

Mi sembra quindi che questa disposizione meriti di essere nuovamente esaminata dalla Commissione.

Se l'onorevole ministro, se la Commissione, consentono nell'ordine generale delle idee che ha svolto l'onorevole Biancheri, io non faccio alcuna proposta; ma se Ministero e Commissione persistono in quell'ordine d'idee che è indicato all'articolo 5, come ci sta davanti, mi sembra chiaro che sia necessario stabilire un limite.

Fino ad un certo punto essi potranno giungere, ma al di là certamente non potranno andare. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Cavalletto, vicino all'oratore.*)

L'onorevole Cavalletto mi cita le spese idrauliche. Lo comprendo: *ad impossibilia nemo tenetur.*

Per esempio, quando le provincie dovevano concorrere senza limite per compensare i danni fatti dai fiumi, dai torrenti, che cosa accadeva? Allorquando l'aliquota di questi danni eccedeva le forze contributive della provincia stessa, accadeva che lo Stato, il quale ordinava, pagava, e poi tutto questo andava fra quei certi residui attivi di cui è tanto ricco l'onorevole ministro delle finanze, ma non si riscuoteva nulla; e dopo essere stati anni ed anni, anzi qualche lustro, a vedere questo guaio, si viene alla conclusione: se vogliamo riscuotere qualche cosa dalle provincie, riduciamo fra termini ragionevoli ciò che ad esse noi domandiamo; ed infatti qualche cosetta, pochissimo, ma pur qualche cosa, si è potuto già ottenere con questo mezzo, mentre prima, credo, non si ricavava nulla.

Ci è poi anche da osservare, o signori, che l'amministrazione provinciale non entra affatto nell'esecuzione di questa legge e non è neppure rappresentata nella Commissione che va sradicando, e svelando, e facendo le cose che sono necessarie; ad

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

essa non rimane altro che il gradito compito di pagare. (*Si ride*)

Mi pare che sia necessario di riflettere un momento a ciò.

Io aveva preparata un'aggiunta a questo articolo, la quale era concepita in questi termini:

« Il carico della provincia non potrà però eccedere l'ammontare d'una sovrimposta di 4 centesimi sopra una lira d'imposta diretta governativa. »

Io non ho studiato questo argomento; io non ho idea di ciò che possono essere questi danni; ma è un concetto che ho voluto portare avanti ai miei colleghi.

Mando al banco della Presidenza questa aggiunta, e prego la Commissione di riprendere l'argomento in considerazione.

L'onorevole Biancheri ha esposto delle ragioni gravissime: se la Commissione conviene in esse, non tenga conto dell'aggiunta mia; ma se essa non entra in quest'ordine d'idee, mi pare indispensabile di stabilire un limite, altrimenti essa farebbe cosa, che oserei quasi definire, non ragionevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. (*Della Commissione*) Mi corre l'obbligo di fare una breve dichiarazione.

Io debbo, per conto mio, rispondere all'onorevole Biancheri e all'onorevole Sella, che ci troviamo perfettamente d'accordo nella massima e nel principio; a tal segno, che io nell'ufficio ho combattuto il gravame finanziario tassativo alle provincie condannate a contribuire in parte a quest'indennità.

Ho sempre considerato che sarebbe già così grande il danno di una provincia invasa dalla fillossera, che non mi pareva equo di obbligarla a risarcimenti. E pareva a me che l'interesse generale dello Stato fosse in questo caso così evidente, che lo Stato solo dovesse dare quell'indennità che per ragioni di utilità pubblica sarebbe a mano a mano costretto a pagare.

Ma non tutti consentivano in questa mia opinione; e la prova (prego l'onorevole Biancheri e l'onorevole Sella di badare a questo fatto), la prova è che pochi giorni fa ancora quest'articolo era ben altrimenti redatto.

L'articolo diceva, che l'indennità doveva essere sopportata per una metà dallo Stato, per un quarto dalla provincia e per l'altro quarto dai comuni.

Io debbo alla cortesia dei miei colleghi della Commissione di aver accettato un mio emendamento che tendeva essenzialmente a nulla pretendere dai poveri comuni; ed in vero le ragioni dette dall'onorevole Sella in favore delle provincie sono tanto

più evidenti, quando si tratta di quel povero e miserabilissimo ente che si chiama il comune italiano.

Dunque, quantunque io convenga nella opinione degli onorevoli Sella e Biancheri, debbo loro questa dichiarazione: che l'argomento è stato ampiamente discusso nella Commissione, e che l'intervento del Governo ha naturalmente dovuto dare un gran peso alle sue ultime e definitive deliberazioni.

Io pure ritengo che lo Stato solo deve, trattandosi di un grande interesse generale, sborsare le indennità, e non domanderei meglio che una favorevole dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze; ma quando egli non credesse di poterla fare, mi crederei obbligato di votare l'articolo della Commissione per questo fatto soltanto: che già molto da lei ho ottenuto e gliene esprimo schiettamente la mia gratitudine.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. In occasione dello svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Griffini, come in occasione dello svolgimento di un'interpellanza di un onorevole membro dell'altro ramo del Parlamento, io manifestai i miei dubbi sulla portata pratica della esecuzione di una legge che metta a carico dello Stato e della provincia l'indennizzo ai proprietari nell'ipotesi di distruzione dei loro vigneti. Il concetto di chiamare al concorso della spesa la provincia è antico; c'era nel disegno dell'onorevole senatore Torelli; e a me riusciva poco opportuno quel concetto, appunto per le considerazioni che l'onorevole Sella ha testè spiegate. Ora, siccome io ritengo che della misura della distruzione si deve fare il menomo uso possibile, perciò l'ammontare delle spese relative non deve essere ingentissimo. Di fatti, io stesso avrei chiesto, se la Commissione me lo avesse consentito, che anche allo Stato si desse un limite di spesa massima entro cui esercitare questa facoltà. Così io dichiaro solennemente, col consenso del mio onorevole collega delle finanze qui presente, che accetto il temperamento proposto dall'onorevole Sella; purchè l'articolo resti come si trova, ed il concetto dell'onorevole Sella si presenti, come egli ha già manifestato, quale semplice aggiunta.

PRESIDENTE. Possiamo passare ai voti. (*No! no!*)

Sono due le proposte; una proposta, quella dell'onorevole Sella, è un capovero da aggiungersi all'articolo 5 del tenore seguente:

« Il carico della provincia non potrà però eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi della imposta diretta. »

L'onorevole Biancheri invece propone che a tutto l'articolo 5 sia sostituito il seguente:

« Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite, come quelle per i metodi curativi, la distru-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

zione dei vigneti e le relative indennità sono a carico dello Stato. »

Questa proposta essendo quella che più si discosta dalla proposta della Commissione, ha la precedenza nella votazione.

GRIFFINI, *relatore*. Debbo fare una dichiarazione, della quale la Commissione è in debito, intorno all'articolo presentato dall'onorevole Biancheri.

L'onorevole Biancheri vorrebbe mettere tutta la spesa a carico dello Stato. Su questo punto, in seno della Commissione, si è discusso ampiamente, e si sono vagliate le ragioni pro e contro.

L'onorevole Di Sambuy ed io eravamo contrari alla proposta di caricare il comune, ed anzi io fui ben lontano dal farla nel primitivo disegno.

Invece la Commissione si è trovata d'accordo nella sua grandissima maggioranza, di mettere la metà della spesa a carico dello Stato e metà a carico della provincia; ed anche in oggi essa deve mantenere questa sua proposta. Ora ne dico le ragioni brevissimamente.

Lo Stato è interessato in un modo particolare; lo è per tutti i cittadini, lo è per le finanze pubbliche, ma è interessata molto anche la provincia che potrà essere attaccata. C'è poi una ragione speciale in Italia per la quale il carico non debba ricadere tutto sullo Stato, ma debba essere sostenuto anche per metà almeno dalla provincia.

Le provincie italiane, o signori, non sono tutte egualmente viticole. Ve ne hanno di quelle nelle quali il prodotto della vite è il principale o quanto meno è importantissimo, ve ne sono altre nelle quali l'uva è un prodotto affatto secondario.

Ora se noi mettessimo tutte le spese a carico dello Stato, ne avverrebbe che lo Stato il quale non li trova i denari, ma li cava dalle tasche dei contribuenti, li farebbe tutti concorrere in egual misura a sostenere tali spese, senza che abbiano eguali i vantaggi, e ciò non è giusto.

Noi invece ne mettiamo una metà almeno a carico della provincia e facciamo così che le provincie poco o nulla viticole non contribuiscano che a quella metà che sta a carico dello Stato.

Non è pertanto un onere che noi vogliamo accollare alle provincie; ma è un riguardo che usiamo loro, ponendo il principio che metà della spesa sia a carico della provincia attaccata e metà a carico dello Stato.

Inoltre, non spaventiamoci della spesa, perchè il sistema delle distruzioni, il quale sarebbe alquanto costoso, non si potrebbe applicare che nei primordi, secondo la massima *principiis obsta, sero medicina paratur*; ed una volta che si estendesse l'infezione, bisognerebbe applicare altre disposizioni della legge.

Vi ha di più, che, per quanto abbiamo udito, anche il signor ministro non crede di accettare l'emendamento dell'onorevole Biancheri, e quindi la Commissione è obbligata a mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare.

FINZI. Il Ministero, acconsentendo all'iniziativa della Commissione in questa materia, ha già troppo deviato dai criteri direttivi in materia di pubblica tutela, di tutela generale che informano tutti gli altri provvedimenti di Governo per evitare i flagelli che possono minacciare il paese. Infatti noi abbiamo dei casi in cui i provvedimenti di Governo si rendono necessari, ma non abbiamo dei casi in cui il Governo intervenga ad indennizzare i privati che restano danneggiati per effetto dei provvedimenti medesimi, dati per ragioni superiori, per ragioni di pubblica utilità.

Allorchè, ad esempio, il privato si vede sequestrate le stalle tutte di sua proprietà, perchè vi furono casi di carbonchio, di pleumonite o di tifo bovino, o si è manifestato qualche altro flagello di codesta natura, interviene forse il Governo a dare delle indennità? Il Governo non si cura nè punto nè poco dei danni, anche gravissimi, che la disgrazia, che l'eventualità cagiona al privato; il Governo non provvede che alla pubblica, alla generale tutela; compie soltanto un dovere determinato dalla legge.

Or bene, credete voi che sieno pochi i danni dei sequestri bovini? Credete voi che sieno pochi i danni che risente un privato quando non può fare uscire dalle proprie stalle anche i bestiami sani, e non li può vendere, a fine di evitare il pericolo che si propaghi una malattia della natura di quelle che vi ho accennato?

Voi avete voluto entrare nel campo delle indennità, ed avete anche voluto entrarvi ciecamente perchè non conoscete nè l'intensità dei danni, nè la gravità della misura delle indennità che sarete costretti a pagare. Se questo è sopportabile in nome di un grande interesse sociale, generale del paese, per evitare un danno che ci minaccia, un pericolo che abbiamo alle porte, e se per evitare questo grandissimo male le finanze dello Stato possono anche affrontare queste cieche eventualità, non è ammissibile, io credo, il voler colpire poi delle provincie, le quali hanno scarsissime risorse, le quali non sono tampoco chiamate a riconoscere se esista il male, se le pratiche e le misure adottate sieno equivalenti al bisogno.

Ciò nonostante voi le chiamate nientemeno che a contribuire per la metà, mentre la somma equiva-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

lente a questa metà potrebbe assorbire tutta la potenza tributaria della provincia, che è chiamata a corrispondere l'indennizzo.

Questo mi pare precisamente lasciarsi inebriare da un'idea senza calcolarla nelle sue proporzioni, nelle conseguenze della sua applicazione.

GRIFFINI, *relatore*. C'è l'emendamento Sella.

FINZI. L'onorevole Biancheri ha mille ragioni di dire: vi innalzate alla tutela generale del paese, sia dunque il paese nella sua interezza che corrisponda alla propria tutela. Ma se non volete tanto, l'onorevole Sella con quello spirito cauto e prudente che sempre lo regge in tutte le disposizioni alle quali egli pensa, e che propone alla Camera, vi dice: almeno, almeno mettete uno di quei limiti che assicurino le popolazioni che non corrono alla rovina, a cui non può correre lo Stato fornito di forze massime; mentre nei limiti delle risorsé di una provincia la rovina sarebbe sicura.

Or bene, il meno che si possa fare per essere un pochino ragionevoli (*Ilarità*), mi pare che sia quello di accennare... (Sì, dico per essere un poco ragionevoli, perchè non lo siamo mica in ragione di quell'equità, che dovrebbe animarci in simili casi).

Lo ripeto, è un criterio di ordine superiore, è un criterio di tutela generale che ci preoccupa. L'abbiamo sempre seguito in tutti i casi congeneri questo criterio; volete ora deviare? Deviamo, ma nei limiti del possibile.

Non dobbiamo imporre alla cieca un sacrificio a quelle provincie, le quali disgraziatamente, per l'eventualità di trovarsi sentinelle avanzate contro il danno che spetta a tutta la nazione, sarebbero condannate ad una sicura rovina.

Il 4 per cento sulle imposte dirette sarà cosa possibile e sopportabile; qualunque altra misura per me sarebbe informe, sarebbe mostruosa, implicherebbe necessariamente la rovina della provincia che l'evento, che la mala sorte condannasse a dover contribuire a quella indennità che va assegnata ai privati ai quali volete portare quei provvedimenti che credete necessari per tutta la società.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

La proposta che ha la precedenza è quella dell'onorevole Biancheri.

La rileggo:

« Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite, come quelle per i metodi curativi, la distruzione dei vigneti e le relative indennità sono a carico dello Stato. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, la proposta è respinta.)

Ora verremo all'aggiunta proposta dall'onorevole Sella all'articolo 5, aggiunta accettata dalla Commissione.

La rileggo:

« Il carico delle provincie non potrà però eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Finalmente metto ai voti l'articolo 5 con l'aggiunta testè votata.

Lo rileggo:

« Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite sono a carico dello Stato.

« Quelle per i metodi curativi, per la distruzione dei vigneti e le relative indennità ai proprietari sono per una metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico della provincia, e costituiscono una spesa obbligatoria.

« Il carico delle provincie non potrà però eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi sopra una lira d'imposta diretta governativa. »

(È approvato.)

Per adempiere all'incarico conferitomi dalla Camera in principio della tornata d'oggi, ho chiamato a far parte della Commissione, che deve recarsi a presenziare la funebre cerimonia dell'anniversario della battaglia di Novara, gli onorevoli Pianciani, vice-presidente, Gandolfi, Maiocchi, Mocenni, Plutino Agostino, Ricotti, Sella, Tamaio, Varè e l'onorevole Scipione Di Blasio.

La seduta è levata alle 6 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni contro la diffusione della fillossera;

2° Interrogazione del deputato Romano Giuseppe al ministro delle finanze sopra i provvedimenti che intende prendere per ottenere le maggiori possibili economie e attuare la graduale riforma del sistema tributario;

3° Interrogazione del deputato Plebano al ministro delle finanze e al ministro dell'interno circa le intenzioni del Governo sul riordinamento delle finanze dei comuni;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

4° Svolgimento della proposta del deputato Crispi per una inchiesta parlamentare sulla gestione finanziaria dello Stato dal 1° gennaio 1861 al 31 dicembre 1877;

5° Discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1879.

Discussione dei disegni di legge:

6° Costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno;

7° Vendita della miniera demaniale di Monteponi nell'isola di Sardegna;

8° Modificazioni della legge 8 giugno 1873, relativa alle decime *ex-feudali* nelle provincie napoletane e siciliane;

9° Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

10. Aggregazione di alcuni comuni al circondario di Palermo;

11. Convalidazione del decreto concernente la tariffa dei prezzi dei tabacchi e la relativa convenzione colla Regia cointeressata.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Reggente l'ufficio di revisione.